



# la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

GIUGNO 2003 79



In copertina:

*Rogue States*  
di Kendell Geers  
courtesy Shepen  
Friedman Gallery



# la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

## DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio ROSSOMANDO

## COMITATO DI REDAZIONE

Pier Luigi AMERIO  
Paolo DAVICOBONINO  
Vincenzo ENRICHENS  
Fulvio GIANARIA  
Mario NAPOLI  
Elena NEGRI  
Carlo PAVESIO  
Filippo VALLOSIO  
Romana VIGLIANI  
Giovanni VILLANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale  
di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA  
Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE  
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE  
QMS Group - TO

STAMPA  
MARIOGROS - Torino

Le foto di questo numero  
sono tratte dal catalogo  
Zoologia Fantastica  
di Giusto Benedetti e Giancarlo Prono  
edito dal Museo Regionale  
di Scienze Naturali di Torino

## Editoriale

7 L'avvocatura: problemi vecchi e problemi nuovi *di Antonio Rossomando*

## Guerra e pace

8 Il diritto internazionale, l'uso della forza e la guerra in Irak  
*di Edoardo Greppi*

14 La mia opinione sulla guerra *di Rodolfo Venditti*

14 Si vis pacem para pacem *di Romana Vigliani*

## Europa

16 L'esercizio della professione forense nella U.E. *di Filippo Vallosio*

19 I cinquant'anni dell'Istituto Universitario di Studi Europei *di Alessandro Re*

## Diritto e Bioetica

23 "Fecondazione assistita tra scienza ed etica"

Tutela giuridica del nato e dell'embrione *di Anna Maria Baldelli*

## Ritratti

33 Ritratti di giuristi subalpini: Tommaso Villa *di Dario Poto*

## Saette

38 Una lettera *di Piero Viglietti*

40 Il giuramento del 1933 *di Franco Grande Stevens*

## Cose di casa


45 Un invito del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino e  
la risposta del Presidente dell'Ordine

46 Nuove scadenze per la Cassa di Previdenza Forense *di Domenico Sorrentino*


## Ricordi

48 Ricordo di Gian Carlo Porrone *di Benedetta Cochis*

50 Ricordo di Paolo Catalano *di Massimo Ottelenghi*



Publicità  
STUDIO BETA  
10133 TORINO  
Corso Moncalieri, 494/6 G  
Tel. 011/661.04.49  
Cell. 340/576.83.25



## Editoriale

# VECCHI E NUOVI PROBLEMI DELL'AVVOCATURA

L'emanazione del decreto legge 112/2003 del Ministro Castelli, che innovativamente disciplina l'esame di abilitazione e di accesso alla professione forense, ci induce ad alcune riflessioni.

La prospettiva di riforma è molto più ampia del provvedimento d'urgenza (decreto legge) sugli esami. E concerne la formazione obbligatoria, il tirocinio (la c.d. pratic), l'iscrizione all'albo (limitata a coloro che esercitano effettivamente la professione legale), il dovere di aggiornamento professionale, l'esercizio professionale innanzi alle Magistrature superiori e infine la riserva di consulenza.

“La pratica forense” resta il punto cardine di ogni progetto di riforma. Si

intende ovviamente una pratica effettiva, con contenuti e modalità tali da renderla adeguata alle nuove esigenze di una professione proiettata nel terzo millennio. È necessario pertanto che si possa passare dall'insegnamento dottrinario alla pratica del “diritto sul campo”.

Pur considerando le scuole di formazione indispensabili e necessarie per quell'ottima preparazione cui la riforma mira, non sono da condividere tuttavia le prospettive di accesso preferenziale agli esami: un “esame semplificato” (con previsione a limitate prove scritte, se non addirittura a sole prove orali) a chi è fornito di certificazione di frequenza alle scuole di formazione.

Se si deve ritenere “la pratica” il

punto centrale del percorso formativo non si potrà mai dare una diversa configurazione al problema di un accesso che si concluda con l'esame.

L'intervento ministeriale, salvo il rilascio del certificato di pratica, non influisce in alcun modo sulla formazione del praticante. Laddove la pratica dovrà godere di una adeguata attenzione dei Consigli dell'Ordine che hanno il diritto-dovere di un controllo effettivo non soltanto sul percorso formativo del “praticante” ma anche e soprattutto sulle possibilità di garantire una pratica effettiva da parte del “dominus”.

Il decreto legge si limita a disciplinare le modalità degli esami nel tentativo di separare la territorialità dello svolgimento delle prove dalla valuta-



Ancora da GESSNER, la terribile “Teufelwal” (Balena diavolo).

zione delle stesse. Onde evitare ovviamente il fenomeno della cosiddetta “migrazione forense” e la disomogeneità territoriale nella valutazione delle prove.

L’esame deve essere un momento di verifica degli standards qualitativi e deontologici dei giovani esaminandi e questa sembra non potersi ottenere vietando l’uso dei codici commentati. Seppure lo svolgimento degli esami “open books” ossia a “libri aperti” comporta una diversa cultura senza la quale è difficile “leggere” i percorsi giurisprudenziali ed utilizzare correttamente, per una maggiore “intelligenza” del caso pratico, i richiami riportati.

Ciò premesso si consideri che in sede di conversione il Parlamento, utilizzando osservazioni e proposte fra le quali quelle formulate in occasione della recente assise dell’Avvocatura ad Arezzo, può modificare il decreto governativo fino a renderlo coerente con una riforma globale dell’accesso alla nostra professione.

In tema di riforma globale non va dimenticato un altro punto nevralgico: quello che attiene alla “riserva” agli avvocati dell’attività stragiudiziale, argomento di grande rilievo tenuto conto che “*l’attività di consulenza stragiudiziale, come e più di quella giudiziale, risponde ad interessi pubblici fondamentali per l’attuazione dell’Ordinamento, per la tutela del cittadino e per i fini della Giustizia. Pertanto si deve esigere la stessa preparazione e gli stessi doveri e controlli*”.

È opportuno ribadire che l’affidamento a soggetti professionalmente qualificati della competenza esclusiva a fornire consulenza e assistenza stragiudiziale corrisponde ad un interesse collettivo di carattere sociale.

La mancata previsione di “esclusiva” a favore dell’avvocato comporta la possibilità che chiunque, anche se sprovvisto di titolo di studio e di qualsiasi competenza ed esperienza, dia consigli legali.

È pertanto necessario che “la riserva di consulenza” venga legislativamente stabilita da una previsione normativa che non lasci dubbi. Si pretende una previsione che riconosca l’esclusiva di ogni consulenza stragiudiziale ad ogni professionista (commercialista, notaio, ingegnere, architetto ecc...) che voglia difendere il valore delle proprie competenze professionali.

Accesso alla professione, riforma globale della stessa, “riserva di consulenza” sono tre argomenti che ci portano ad uno sbocco obbligato: unitarietà dell’Avvocatura e sua rappresentanza politica ed istituzionale.

Il tema è sempre attuale.

Le prospettive e le soluzioni sono diverse.

Il Congresso straordinario di Verona nel dicembre 2002 ha approvato il nuovo Statuto dell’O.U.A., riconoscendo al Congresso Nazionale Forense la più ampia ed esclusiva sovranità onde determinare gli indirizzi generali dell’avvocatura (temi della Giustizia, tutela dei diritti, questioni che riguardano la professione forense ecc...).

Al Consiglio Nazionale Forense ed all’Organismo Unitario dell’Avvocatura viene demandato il compito di realizzare gli obiettivi deliberati dal Congresso.

Nel preambolo del nuovo Statuto si auspica che “*la sede del Congresso Nazionale Forense sia proclamata come quella ideale per realizzare la confluenza organica ed operativa di tutte le componenti dell’Avvocatura*”.

Il Congresso Nazionale Forense è considerato “l’Assemblea generale dell’Avvocatura”.

Il Congresso è convocato dal Presidente del C.N.F.

“*L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.) è l’Organo al quale il Congresso conferisce la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberanti congressuali*” (art. 6)

Rimangono alcuni problemi non risolti:

Se la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura è già in sé rappresentanza politica, la rappresentanza politica è imprescindibilmente istituzionale pertanto la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura è già di fatto rappresentanza politica.

Se la rappresentanza istituzionale e la rappresentanza politica sono invece entità antietiche e non conciliabili, nasce la necessità di un Organismo politico che affianchi l’Organismo istituzionale attraverso un meccanismo che coinvolga gli Ordini ed il C.N.F.

Da questa ultima premessa trae legittimità l’Organismo Unitario dell’Avvocatura.


Per ultimo si prospettano alcuni punti fermi:

1) la rappresentanza politica dell’Avvocatura è comunque una esigenza imprescindibile;

2) l’unità progettuale dell’Avvocatura nel tormentato percorso delle riforme è condizione ineludibile affinché l’Avvocatura possa porsi quale soggetto rappresentativo con il Governo, con il Parlamento, con le forze politiche.

Per concludere: la nuova legge professionale dovrà necessariamente dare risposta chiara e definitiva al problema della rappresentanza istituzionale, della rappresentanza politica e degli interessi.

**Antonio Rossomando**



Sempre nella *Monstruorum Historia* compaiono il “Mostro leonico” e il “pesce Orobon”, già descritti da GESSNER nell’opera *Nomenclator Aquatilium Animantium* del 1560.



## Guerra e pace

# IL DIRITTO INTERNAZIONALE, L'USO DELLA FORZA E LA GUERRA IN IRAQ

### 1 - Gli Stati e l'uso della forza: condizioni, limiti ed eccezioni

**G**li Stati, per molti secoli, hanno goduto della più ampia libertà di ricorrere alla forza, sia a protezione di un proprio diritto che a tutela di un semplice interesse. I tentativi del Patto della Società delle Nazioni (28 giugno 1919) e del Patto Briand Kellogg (27 agosto 1928) di bandire la guerra dalle relazioni internazionali non ebbero successo. Gli Stati potevano ricorrere alla guerra senza che occorresse un titolo giuridico, ed essa era ammessa


come strumento di soluzione delle controversie internazionali.

Lo Statuto e la sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga hanno codificato la nozione di “crimini contro la pace”, sanzionando lo scatenamento di una guerra di aggressione.

La Carta dell'ONU, all'art. 2 § 4 vieta l'uso e la minaccia della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, sia “in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”. Successive dichiarazioni di principi dell'Assemblea generale (24 ottobre

1970, sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati; 14 dicembre; 1974 sulla definizione di aggressione) hanno confermato la norma, e nel 1986 la Corte internazionale di giustizia ha statuito che il divieto di uso della forza ha ormai rango di norma di diritto internazionale generale e che l'aggressione è oggetto di un divieto di *ius cogens*, di diritto imperativo.

L'ordinamento delle Nazioni Unite prevede due eccezioni al divieto. Una è quella dell'art. 51 della Carta dell'ONU, che conferma il diritto



“naturale” – di natura consuetudinaria – alla legittima difesa, individuale o collettiva, in caso di attacco armato. Esso è circoscritto dai tradizionali limiti della necessità e della proporzionalità, e dall’impegno assunto dagli Stati di ricondurre comunque il conflitto alla competenza dell’Organizzazione (“fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”).

L’altra eccezione è rappresentata dal sistema di sicurezza collettiva previsto dal cap. VII della Carta dell’ONU, che assegna al Consiglio di Sicurezza (d’ora in avanti CdS) la competenza esclusiva in materia di mantenimento della pace e della sicurezza, un potere di decisione e un’ampia discrezionalità (non bisogna dimenticare che il CdS è un organo politico). All’art. 39 si stabilisce che il CdS valuta la situazione che si è determinata e decide quali azioni intraprendere. L’art. 40 riguarda le c.d. “misure provvisorie” (ad esempio la richiesta di un immediato “cessate il fuoco”, che lascia impregiudicate le pretese delle parti in conflitto).

L’art. 41 prevede il ricorso a misure “non implicanti l’uso della forza” (*embargo* ...) e, infine, l’art. 42 contempla le misure implicanti l’uso della forza. Il sistema di sicurezza collettiva configurato nella Carta è incentrato sulle norme degli artt. 43 e seguenti, che stabiliscono che gli Stati forniscano contingenti di forze armate al Consiglio di Sicurezza e che sia costituito un Comitato di Stato Maggiore (composto dai Capi di Stato Maggiore delle cinque potenze membri permanenti).

La prassi delle Nazioni Unite ha deviato da queste previsioni. La guerra fredda e l’abuso del diritto di veto da parte dei membri permanenti (il *record* appartiene all’Unione Sovietica)<sup>1</sup> hanno impedito che il CdS divenisse il vero direttorio della politica mondiale; Si è, quindi, ripiegato su azioni dette di “*peace-keeping*” (che poggiano sul consenso degli Stati sul cui territorio sono dislocate le forze armate sotto l’egida dell’ONU, i c.d. “*Blu Helmets*”, dalla crisi di Suez del 1956 in avanti), e sulla pratica della autorizzazione, della delega agli Stati (dal caso della

Corea a quello del Golfo e oltre). In altre parole, nell’impossibilità di dare vita ad un sistema gestito direttamente dall’organizzazione, si è accettato che fossero gli Stati a provvedere in nome dell’organizzazione. Ovviamente, perché gli Stati e le organizzazioni regionali possano intervenire occorre che il CdS li autorizzi. Quindi è da ritenersi lecito l’intervento del 1990 contro l’Iraq, mentre non lo sarebbe quello del 1999 della NATO in Kosovo (si ritiene, peraltro, che vi sia stata, da parte del CdS, una sorta di parziale sanatoria *ex post*, in una risoluzione che ha cercato di porre fine al conflitto e di stabilire le condizioni per il ripristino della pace).

Gli strumenti internazionali rappresentano un insieme di principi e norme che si sono fatti strada con fatica in un contesto sociale (la “comunità internazionale”) che si caratterizza per la sua anorganicità. Non esistono, infatti, un legislatore universale, un governo mondiale, un tribunale precostituito ed obbligatorio per gli Stati. Essi restano, dai trattati di Westphalia del 1648 in poi, enti “*superiorem non recognoscentes*”, le cui reciproche relazioni sono essenzialmente affidate a trattati, cioè ad accordi stipulati in posizione di eguaglianza giuridica (definita “sovrana” dall’art. 2, § 1 della Carta dell’Onu e dal diritto consuetudinario). È, peraltro, evidente una tendenza – soprattutto ad opera dell’ONU, che in qualche modo supplisce all’anorganicità della comunità internazionale offrendo un contesto istituzionalizzato di cooperazione tra gli Stati per un esercizio congiunto di funzioni normative, esecutive e giurisdizionale – ad elaborare principi e regole di portata universale che attenuino i caratteri tradizionali. Da circa mezzo secolo, poi, una forte attenzione è portata al tema della protezione internazionale dei diritti fondamentali della persona umana, sia nell’ambito delle organizzazioni internazionali (ONU, Istituti specializzati delle Nazioni Unite, organizzazioni regionali come il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea) sia in quello del vivacissimo e variegato mondo delle organizzazioni non governative, che esercitano un’importante pressione sugli Stati perché si dia spazio e voce agli esseri umani e al loro diritto alla

pace, alla giustizia e alla sicurezza, nel rispetto dei loro inalienabili diritti individuali.

Resta centrale il problema di fondo della riluttanza degli Stati, soprattutto delle maggiori potenze – ad accettare i limiti alla sovranità che un sistema di sicurezza collettiva necessariamente comporta. Gli orrori, la tragedia del secondo conflitto mondiale avevano spinto gli Stati ad accettare l’idea che occorresse porre un limite alla sovranità e alle esasperazioni che essa poteva generare. Il sistema elaborato con la Carta dell’ONU due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità” (così si legge nel preambolo della Carta). Nei decenni successivi, tuttavia, la guerra fredda, la divisione della comunità internazionale in blocchi contrapposti e il condizionamento pesante determinato dal possesso della tecnologia nucleare da parte di entrambi gli schieramenti, hanno prodotto un sensibile scostamento dalle previsioni e dalle aspettative dell’immediato dopoguerra.

Per decenni, le relazioni internazionali sono state condizionate da un clima di diffidenza e di confronto, con una conflittualità spesso periferica o indiretta e, sullo sfondo, una onnipresente sfida politica, ideologica ma anche politica, economica e militare, tra le due cosiddette superpotenze.

Il crollo del muro di Berlino e la caduta dei regimi totalitari in uno dei due blocchi ha prodotto alcune conseguenze rilevanti nella comunità internazionale contemporanea.

Il delicato e precario – ma ormai cristallizzato – equilibrio delle potenze è venuto meno. Al mondo bipolare (e, secondo alcuni, multipolare) dell’era del confronto nucleare è subentrata una situazione nella quale sopravvive una sola superpotenza (gli Stati Uniti d’America), costantemente soggetta alla tentazione di sottrarsi ai vincoli che derivano dalla partecipazione alle Nazioni Unite. L’Unione Europea è evoluta verso forme istituzionali avanzate e sofisticate, soprattutto nella sfera economica, ma non ha saputo dotarsi di una forte identità in una dimensione politica, tale da permetterle di essere un interlocutore autorevole degli Stati Uniti e del resto del mondo, diviso e

<sup>1</sup> Dal 1945 ai giorni nostri i membri permanenti hanno esercitato il diritto di veto 251 volte: 120 URSS e Russia, 76 gli Stati Uniti, 32 il Regno Unito, 18 la Francia e 5 la Cina.

tormentato da una conflittualità diffusa e sfuggita al condizionamento e al controllo delle superpotenze di un tempo.

Sparito il cosiddetto “secondo mondo” – gli Stati del socialismo reale –, il “terzo mondo” appare sempre più frammentato, sempre meno capace di assumere un’identità forte nella comunità internazionale, condizionato com’è dalle contraddizioni di uno sviluppo sempre più lento e precario, dalla incapacità di liberarsi dai lacci di classi dirigenti spesso corrotte e incapaci, dalla inadeguatezza delle politiche elaborate dagli Stati avanzati e dalle principali organizzazioni internazionali. In questa tormentata parte del pianeta, poi, sono sempre più brutali, massicce e intollerabili le violazioni dei diritti umani fondamentali, in una dimensione tale da suscitare frequentemente la repulsione delle opinioni pubbliche e degli Stati più sensibili nella necessità di assicurare a tutti i livelli e a tutte le latitudini ordinamenti capaci di garantire un effettivo rispetto dei diritti della persona.

In questo contesto, la guerra, il conflitto armato, è tornato ad essere una tentazione forte, che attrae soprattutto gli Stati scaturiti dalla disgregazione di alcuni dei protagonisti del primo cinquantennio del dopoguerra (Unione Sovietica, Jugoslavia), quelli ancora prigionieri del sottosviluppo e quelli che aspirano all’acquisto di una posizione di egemonia regionale (come l’Iraq di Saddam Hussein, la Corea del Nord del piccolo satrapo, figlio del non rimpianto Kim il Sung, l’India e il Pakistan). Ad essi, occorre aggiungere l’area che per oltre mezzo secolo non ha mai cessato di essere sede di interminabili conflitti: il Medio Oriente, nel cui ambito sono maturate (e da tempo marcite) la questione palestinese e la nascita e collocazione in quello spazio geo-politico dello Stato d’Israele.

Il diritto internazionale fa fatica ad offrire soluzioni alla conflittualità che deriva da questi connotati mutati nella fisionomia del mondo contemporaneo. Questa conflittualità, infatti, trova frequentemente tra i suoi protagonisti attori che non sono Stati nel senso tradizionale, ma enti che sono il prodotto della disgregazione degli Stati o di nuove aggregazioni (politiche, etniche, religiose). Un ordinamento giuridico costituito da norme elaborate nei secoli – dagli albori dell’età moderna – per

disciplinare i rapporti tra Stati sovrani, si trova in difficoltà a fronteggiare conflitti tra enti non riconducibili ai tradizionali caratteri della statualità. Basti pensare ai Balcani e al proliferare in quell’area di conflitti che hanno visto protagonisti etnie, fazioni, gruppi religiosi, minoranze più o meno rappresentative, oppure al Ruanda, dove lo scontro tra etnie ha assunto i connotati terribili del genocidio.

A questo panorama, occorre aggiungere la novità rappresentata dalla capacità di alcune forti organizzazioni non statuali di assumere iniziative che un tempo soltanto uno Stato poteva realizzare. Grandi organizzazioni terroristiche, spesso dotate di armamenti sofisticati e di ingenti risorse finanziarie, sono oggi capaci di scatenare azioni che non è improprio qualificare come “di guerra”. E si tratta di guerre non dichiarate, scatenate al di fuori di ogni regola del diritto internazionale, da parte di soggetti che non sono gli Stati (tradizionali soggetti del diritto internazionale) e la cui vocazione “transnazionale” si manifesta nella capacità di organizzare attacchi anche su vasta scala sul territorio di Stati sovrani. Gli attacchi dell’11 settembre 2001 hanno mostrato che esiste la concreta possibilità che un’organizzazione di soggetti privati (seppure con l’appoggio di un governo) porti un attacco armato devastante sul territorio di uno Stato, producendo migliaia di vittime tra individui appartenenti a decine di Stati diversi. Il diritto internazionale vigente consente soltanto di fare riferimento a istituti giuridici e a categorie che appaiono in questi casi parzialmente inadeguati. Se, infatti, appare innegabile che gli attacchi alle *Twin Towers* e al Pentagono abbiano rappresentato crimini contro l’umanità (comportamenti, quindi, anche profili di responsabilità penale internazionale individuale), resta vero che l’applicabilità di altri istituti appare quantomeno problematica. Il CdS dell’ONU ha adottato una decisione con la quale riconosce il diritto degli Stati Uniti alla legittima difesa, quale riconosciuto dall’art. 51 della Carta di San Francisco. È, tuttavia, evidente che all’epoca della redazione della norma si era pensato all’attacco di uno Stato contro un altro Stato, in una configurazione tradizionale della guerra. Si è dovuto, quindi prendere atto che l’attacco agli Stati

Uniti era sferrato da un’organizzazione “privata”, mentre il diritto internazionale riconduce la responsabilità sempre e solo ad un soggetto “pubblico”, normalmente uno Stato, ente a carattere territoriale. La reazione a titolo di legittima difesa, quindi, non poteva che essere indirizzata contro uno Stato. E questo era necessariamente quello – l’Afghanistan dei talebani, già messo al bando dalla comunità internazionale – che aveva ospitato, aiutato, coperto e incoraggiato i terroristi. L’ONU, d’altra parte, ha chiaramente inteso qualificare l’organizzazione di Osama Bin Laden, Al Qaeda, come organo di fatto nell’ambito della struttura governativa dei talebani, e il CdS aveva avuto occasione fin dal 1998 di pronunciarsi in maniera da confermare questa qualificazione.

Il CdS ha qualificato gli attacchi come minacce alla pace e ha riconosciuto il diritto dello Stato che li ha subiti alla legittima difesa. Si è richiamato al principio di diritto internazionale per il quale gli Stati hanno l’obbligo di astenersi dall’organizzare, istigare, aiutare o partecipare ad atti di terrorismo o dal tollerare attività di questo genere organizzate e dirette sul proprio territorio. Anche se l’atto terroristico non è riconducibile ad una imputabilità diretta ad uno Stato come soggetto di diritto internazionale, lo Stato è comunque responsabile per il comportamento omissivo, in quanto non ha adottato le adeguate misure idonee a prevenirlo. Gli Stati che sostengono, aiutano, proteggono o anche soltanto tollerano che sul proprio territorio operino organizzazioni che programmano e realizzano azioni terroristiche nella sfera di altri Stati commettono una grave violazione del divieto della minaccia e dell’uso della forza. Si tratta di atti che equivalgono ad un attacco contro la sovranità di uno Stato e sono, quindi, fonte di responsabilità internazionale. Il CdS può, dunque, adottare sanzioni implicanti l’uso della forza o autorizzare gli Stati ad applicare essi stessi misure coercitive. Inoltre, lo Stato responsabile può essere oggetto delle contromisure consentite dal diritto internazionale generale.

Tutte le successive iniziative volte a sradicare le organizzazioni terroristiche dagli Stati che le appoggiano e le finanziano non possono che fare continuamente i conti con la difficoltà di

collegare le organizzazioni terroristiche ad un preciso soggetto internazionale (uno Stato) al quale imputare gli illeciti in sede di accertamento della responsabilità internazionale.

L'ordinamento internazionale, cioè, si scontra continuamente con la difficoltà di applicare le sue regole a rapporti che si presentano come asimmetrici e che, tuttavia, sono state pensate ed elaborate per disciplinare rapporti tra soggetti giuridicamente eguali, gli Stati appunto.

Lo stesso istituto della legittima difesa, poi, si trova esposto alla difficoltà di fare efficacemente fronte alle diverse modalità delle minacce e delle violazioni cui fa riferimento l'intitolazione del capitolo VII della Carta dell'ONU.

Da una parte, la dottrina e la prassi confermano che è possibile invocare un diritto alla legittima difesa solo a titolo di reazione ad un attacco armato sferrato contro uno Stato. Dall'altra, alcuni Stati (come gli Stati Uniti e il Regno Unito) invocano la possibilità di adottare misure di legittima difesa preventiva al fine di sradicare la minaccia che l'accumulo di armamenti e di potenzialità offensiva (soprattutto con armi batteriologiche, chimiche e nucleari) da parte di uno Stato può rappresentare per la pace e la sicurezza internazionale. Essi, inoltre, ravvisano nel terrorismo una contestuale minaccia permanente alla pace e alla sicurezza, e tendono di conseguenza a giustificare azioni armate preventive, in quanto sarebbero le uniche idonee a contrastare efficacemente fenomeni che si manifestano soltanto quando è troppo tardi per impedire che dispieghino i loro tragici effetti.

Lo stesso istituto della legittima difesa, poi, si trova esposto alla difficoltà di fare efficacemente fronte alle diverse modalità delle minacce e delle violazioni cui fa riferimento l'intitolazione del capitolo VII della Carta dell'ONU.

Da una parte, la dottrina e la prassi confermano che è possibile invocare un diritto alla legittima difesa solo a titolo di reazione ad un attacco armato sferrato contro uno Stato. Dall'altra, alcuni Stati (come gli Stati Uniti e il Regno Unito) invocano la possibilità di adottare misure di legittima difesa preventiva al fine di sradicare la minaccia che l'accumulo di armamenti e di potenzialità offensiva (soprattutto con

armi batteriologiche, chimiche e nucleari) da parte di uno Stato può rappresentare per la pace e la sicurezza internazionale. Essi, inoltre, ravvisano nel terrorismo una contestuale minaccia permanente alla pace e alla sicurezza, e tendono di conseguenza a giustificare azioni armate preventive, in quanto sarebbero le uniche idonee a contrastare efficacemente fenomeni che si manifestano soltanto quando è troppo tardi per impedire che dispieghino i loro tragici effetti.

In tutto questo contesto, l'ONU mostra la sua debolezza. Il CdS è sempre imbrigliato dalla complessità degli equilibri politici che condizionano l'adozione delle sue decisioni e l'esercizio del diritto di veto da parte dei membri permanenti. Il risultato è che spesso le risoluzioni che scaturiscono da delicati e funambolici negoziati appaiono ambigue e suscettibili di interpretazioni non univoche, soprattutto quando siano poste di fronte alla prospettiva di decidere o autorizzare l'uso della forza contro uno Stato o all'interno di uno Stato sovrano.

E la debolezza del sistema di sicurezza collettiva dell'ONU produce – forse inevitabilmente – un ritorno di fiamma delle tentazioni di alcuni Stati (gli Stati Uniti in testa, in quanto unica superpotenza sopravvissuta alla fine della guerra fredda) a fare da sé, a risolvere con azioni unilaterali il contenzioso con gli Stati detti “canaglia”, che alimentano il terrore e che approfittano largamente dell'impotenza della massima organizzazione mondiale di fronte alle sfide al diritto, alla pace e alla sicurezza e ai diritti fondamentali della persona umana.

Le drammatiche crisi recenti – dal Kosovo all'Afghanistan dei talebani e all'Iraq di Saddam Hussein – hanno mostrato quanto gli Stati membri permanenti del CdS (e, con la loro acquiescenza, anche gli altri membri delle Nazioni Unite) siano inclini ad escludere l'ONU dalla gestione diretta del sistema di sicurezza internazionale. L'Organizzazione è stata, in questi casi, relegata ad un ruolo marginale di sostegno alle attività umanitarie e di intervento diretto nella fase successiva al conflitto, quella della ricostruzione di un tessuto politico e istituzionale lacerato.

Siamo, quindi, ancora lontani da un pieno ed effettivo riconoscimento del

ruolo centrale e istituzionale, obbligatorio e imprescindibile, delle Nazioni Unite come sede di garanzia della pace e della sicurezza internazionale, dotata del necessario monopolio del potere decisionale e dell'uso della forza armata. La sicura affermazione del primato della massima organizzazione mondiale è minacciata dal continuo riaffiorare delle tentazioni degli Stati di fare da sé; dai rigurgiti di una sovranità che ancorché imbrigliata da una rete sempre più estesa di obblighi convenzionali internazionali e di organizzazioni internazionali, riappare sempre orgogliosa a tutela di propri diritti ma anche di semplici interessi. L'abuso del diritto di veto da parte di una ristretta oligarchia di potenze sorde alle esigenze di una riforma misurata di un sistema che riflette equilibri ormai obsoleti mette continuamente sotto scacco il delicato meccanismo decisionale del CdS.

## 2 - L'uso della forza contro l'Iraq

La situazione nel caso dell'Iraq risale alla vicenda della cosiddetta guerra del Golfo, scoppiata per l'invasione da parte dell'Iraq di uno Stato indipendente, il Kuwait, il 2 agosto 1990. L'ONU è intervenuta con numerose decisioni del Consiglio di sicurezza. Le prime hanno autorizzato la messa in opera di misure, come dice la Carta dell'ONU, “non implicanti l'uso della forza”: sono essenzialmente le misure dall'embargo commerciale.

Dalla risoluzione n. 678 del 29 novembre 1990 il Consiglio di sicurezza deciso di autorizzare l'uso della forza. L'uso della forza, come noto, è stato relativamente circoscritto nel tempo, e ha portato ad un'ultima decisione, la ris. 687 del 3 aprile 1991, che viene frequentemente evocata in questi giorni, che è la più lunga mai adottata nella sua storia da parte del CdS.

Il CdS, con questa sua risoluzione, di fatto ha supplito alla inesistenza di un trattato di pace con l'Iraq sconfitto e costretto a ritirarsi dal Kuwait: quindi la ris. 687 nei contenuti è un vero *Diktat*, cioè un trattato di pace imposto. È un testo molto ampio che impone all'Iraq tutta una serie di condizioni, nelle quali, spicca la parte centrale, che è il disarmo biologico, batteriologico e chimico, nonché il disarmo nucleare, da effettuare sotto stretto e rigido controllo internazionale, e quindi un con-



trollo centralizzato da parte delle Nazioni Unite. Si è voluto, così, eliminare la minaccia di un feroce regime dittatoriale che aveva sviluppato armi di distruzione di massa e che aveva mostrato una forte inclinazione ad usarle, sia contro i vicini (Iran e Kuwait), sia contro il proprio popolo (il genocidio dei curdi).

Questo disarmo, come si sa, è solo parzialmente avvenuto, e il CdS, più volte nei dodici anni successivi è ritor-

nato sulla questione sottolineando, di volta in volta, le violazioni da parte dell'Iraq, e la necessità che l'Iraq desse corso alla decisione adottata, appunto, nel lontano 1991. L'ultima di queste risoluzioni, è la n. 1441, dell'8 novembre 2002, che è stata al centro della polemica di questi mesi, perché è una risoluzione che contiene degli elementi sicuri, incontrovertibili, ma anche degli altri meno sicuri e assai controvertibili e controversi. Cioè, in due

passaggi essenziali, all'inizio e alla fine, il CdS si dichiara determinato ad assicurare il pieno adempimento delle sue decisioni, ed agendo sotto l'egida del Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite – quindi con la possibilità di autorizzare l'uso della forza – decide che *l'Iraq è stato, e resta in materiale violazione delle sue obbligazioni discendenti dalle rilevanti risoluzioni, a partire dalla 687.*

Quindi, il primo punto di questa decisione è che l'Iraq ha violato gravemente il diritto internazionale. Il Consiglio decide di permettere all'Iraq, con questa risoluzione, un'ultima occasione per adempiere ai suoi obblighi di disarmo, e decide di istituire un regime di ispezioni rafforzato. L'ultimo passaggio della risoluzione ricorda, in questo contesto, che il Consiglio ha ripetutamente avvertito l'Iraq che affronterà gravi conseguenze, *serious consequences*, come risultato delle continue violazioni delle sue obbligazioni.

Il punto della materia del contendere nei primi mesi del 2003 verte essenzialmente su questi due aspetti: da una parte si dice all'Iraq che gli "è stata offerta una *final opportunity*, una ultima occasione", e nel contempo che, se non adempirà nelle sue obbligazioni affronterà "*serious consequences*", vuol dire autorizzare l'uso della forza. Questa è la tesi ancora ribadita dagli Stati Uniti d'America, appoggiati dal Regno Unito e dalla Spagna.

La tesi degli altri Stati è invece che questa risoluzione non autorizza esplicitamente l'uso della forza, e che, quindi, l'uso della forza, per essere autorizzato, deve essere il risultato di una nuova decisione che esplicitamente lo consenta. Per la verità il linguaggio diplomatico (la diplomazia è uno strumento della politica, e la politica è l'arte del possibile), è stato volutamente sfumato. Non dimentichiamo che la ris. 1441 dell'8 novembre 2002 è stata approvata all'unanimità. Una qualunque determinazione che apparisse più chiaramente univoca, o in un senso o nell'altro, autorizzando o vietando recisamente l'uso della forza, sarebbe stata chiaramente a rischio di andare incontro ad alcuni voti contrari e probabilmente anche ad un veto.

È la ragione per la quale, a mio modo di vedere, la risoluzione n. 1441 non ha autorizzato l'uso della forza: si



Lo Pseudophyseter di ULISSE ALDROVANDI (Monstruorum Historia, 1642). Fantasiaca interpretazione di un cetaceo, forse la Balena della Groenlandia (*Balaena mysticetus*), tratta da una illustrazione di OLAUS MAGNUS (Historia de gentibus septentrionalibus, 1555)

limita a constatare le ripetute gravi violazioni irachene, le stigmatizza, fa la voce grossa, ma non autorizza ancora esplicitamente l'uso della forza. Sotto questo profilo, spicca la posizione della diplomazia francese (affiancata alla diplomazia tedesca), con protagonista il ministro degli esteri Dominique de Villepin, che ha preso numerose volte la parola in CdS, e ha espressamente affermato un punto chiave: la risoluzione 1441 non autorizza esplicitamente l'uso della forza.

Peraltro, questa interpretazione mi sembra anche corretta rispetto alla risoluzione n. 678 del 1990, che aveva autorizzato ad usare la forza contro l'Iraq invasore del Kuwait, perché la formulazione adottata allora diceva "autorizza tutti gli Stati ad usare tutti i mezzi necessari", contro l'Iraq. Quando all'ONU il CdS adopera questa locuzione, "usare tutti i mezzi necessari", nel diritto dell'ONU, nel linguaggio della diplomazia del Palazzo di Vetro dalla guerra di Corea in avanti, vuol dire sostanzialmente autorizzazione all'uso della forza. La ris. 1441, minaccia questi mezzi necessari, ma


non li autorizza espressamente. Le stesse diplomazie americana e britannica, con i loro sforzi di portare ad approvazione una seconda risoluzione, sembrerebbero avere di fatto avvalorato questa tesi. E la ris. 1441 si chiude con la ormai rituale formula secondo la quale il CdS "decides to remain seized of the matter". Rivendicando, quindi, il proprio diritto/dovere di decidere se e quali misure debbano essere adottate nei confronti dell'Iraq in quanto responsabile delle violazioni conseguenti al mancato rispetto della ris. 687 del 1991.

Il tentativo degli USA e del Regno Unito di raccogliere il consenso complessivo di nove Stati avrebbe potuto, in ipotesi, rappresentare un risultato simbolico, ma a nulla avrebbe portato ove la Francia – membro permanente – avesse confermato la propria intenzione di porre il veto. Il meccanismo del c.d. veto è carico di inconvenienti, ma costituisce un diritto a favore degli Stati che ne sono titolari e non è suscettibile di essere aggirato. Stati Uniti e Regno Unito l'hanno esercitato numerose volte in passato (per non dire

dell'Unione Sovietica che ne ha ampiamente abusato) e avrebbero certamente respinto qualsiasi tentativo di disconoscerne gli effetti.

Dunque, la posizione degli Stati Uniti e del Regno Unito ha oscillato tra la ricerca di una legittimazione sulla base di precedenti decisioni del CdS e l'invocazione della dottrina della difesa preventiva, volta ad eliminare una minaccia. Ma qui appare evidente come si debba continuamente fare i conti con la *domestic jurisdiction* e con la norma posta a tutela della sfera della sovranità statale. Non è facile, in altri termini, coniugare le esigenze di un'azione tempestiva ed efficace con gli obblighi derivanti dall'esistenza di un antico principio di diritto internazionale generale che vieta l'ingerenza negli affari interni di uno Stato e lo protegge dall'intervento di Stato terzi. Prassi degli Stati e delle organizzazioni internazionali e giurisprudenza internazionale – dal 1945 in poi – non avvalorano alcuna pretesa di legittimità di azioni preventive. Un attacco preventivo come quello contro l'Iraq, ancorché ripetutamente giustificato da ragioni "umanitarie", costituisce un pericoloso precedente. Oggi ad intervenire sono potenze democratiche, genuinamente preoccupate del rispetto dei diritti umani. Domani il precedente potrebbe essere invocato da Stati come la Cina o, peggio, la Corea del Nord, con tutti gli inquietanti interrogativi che suscita il loro arsenale nucleare. Oppure potrebbe essere richiamato dalla Russia che, nella tragedia della Cecenia mostra di non avere alcuno scrupolo umanitario.

Nell'ultima fase precedente lo scoppio delle ostilità, gli Stati Uniti hanno spostato l'asse della giustificazione dalla pretesa del rispetto delle risoluzioni del CdS sul disarmo iracheno a quella dell'introduzione della democrazia in Iraq, come conseguenza virtuosa della cacciata di un brutale dittatore. Questa motivazione, comprensibile e forse anche condivisibile (almeno per noi europei) sul piano morale e politico, non appare legittima alla luce del diritto internazionale vigente. Anche sotto questo profilo, infatti, occorre ricordare che resta in vigore la norma generale che protegge l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati, la loro *domestic jurisdiction*. Ogni intrusione nella sfera del



L'Aloes, secondo AMBROISE PARE' (Des monstres tant terrestres que marins avec leurs portraits, 1573)

dominio riservato degli Stati deve considerarsi eccezionale e può soltanto essere legittimata da una decisione del CdS (per *gross violations* dei diritti umani e minacce alla pace internazionale). Anche in questo ambito un precedente è pericoloso. Nessuno Stato è autorizzato dal diritto internazionale a decidere quale regime – per quanto brutale e inaccettabile secondo *standards* condivisibili – abbia perso il diritto di permanere al potere. Un futuro intervento in altro Stato potrebbe essere fondato su motivazioni assai più pretestuose. Di fatto, si rischia di tornare a una semplice legittimazione della politica di potenza. Oggi lo Stato che decide azioni unilaterali è una potenza democratica, nata e sviluppata sul fondamento di principi di libertà, rispetto dei diritti della persona umana e dello Stato di diritto. Domani potrebbe essere un brutale regime autocratico, animato soltanto da ambizioni di egemonia globale o regionale.

Fin qui, ho voluto esaminare la guerra contro l'Iraq sotto il profilo dello *jus ad bellum*. Per quanto attiene allo *jus in bello*, invece, resta evidente che tutti gli Stati parte al conflitto – Stati Uniti, Regno Unito e alleati minori, da una parte, e Iraq dall'altra – sono vincolati all'obbligo del rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario. La violazione delle norme che presiedono all'esercizio dello *jus ad bellum* non costituisce giustificazione per violazioni delle norme dello *jus in bello*. Tutti gli Stati coinvolti sono tenuti al puntuale e rigoroso rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario dei conflitti armati, e le eventuali gravi violazioni saranno crimini di guerra, facenti sorgere la responsabilità internazionale degli individui che le avranno commesse. Al di là di alcune rumorose dichiarazioni, sembra che gravi violazioni non abbiano avuto luogo.

Il dopoguerra in Iraq si è aperto con l'instaurazione di un regime di occupazione bellica. Ogni altra qualificazione – amministrazione provvisoria in attesa di libere elezioni, assistenza umanitaria, esercizio di poteri provvisori di polizia ecc. – assume i connotati di distinzioni meramente nominalistiche. Questo significa che è da intendersi applicabile interamente la IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa ai civili nei conflitti

armati, con correlativa piena assunzione di responsabilità da parte delle potenze occupanti, che sono obbligate alla protezione della popolazione e a garantire il funzionamento delle istituzioni locali (giustizia, polizia, pubblica amministrazione...). In questo contesto, è impensabile rivendicare un improbabile *status* di non-belligeranza da parte di chi – come l'Italia – partecipa a operazioni in territorio occupato: chi invia forze armate a fianco di quelle che hanno vinto un conflitto ed occupano il territorio assume la qualità di belligerente ed è chiamato ad assumersi integralmente le obbligazioni che scaturiscono dalla IV Convenzione di Ginevra.

Questa situazione potrà essere modificata soltanto se e quando il CdS dell'ONU decidesse la formazione di una forza di *peace-building*, di “costruzione” della pace e delle istituzioni del dopoguerra in Iraq. Solo una decisione del CdS può dare legittimazione internazionale a qualsivoglia presenza militare in Iraq.

### 3 - La preoccupazione per il futuro delle istituzioni internazionali

Il sistema istituzionale di sicurezza collettiva incentrato sulle Nazioni Unite è stato fermamente voluto nel 1945 da alcuni Stati, *in primis* gli Stati Uniti e il Regno Unito (con la Francia cooptata nella sfera delle potenze). Questa configurazione di tipo istituzionale, che riconduceva a un meccanismo decisionale multilaterale gli sforzi per evitare che il mondo ripiombasse nelle barbarie dei secoli precedenti, è stata ed è tutt'ora ritenuta una grande conquista. Le Nazioni Unite hanno un'infinità di difetti, come diceva sir Winston Churchill della democrazia, ma tutti gli altri sistemi finora sperimentati sono comunque peggiori, o hanno dimostrato di essere peggiori. Un arretramento rispetto a questa configurazione istituzionale significherebbe sostanzialmente ritornare all'uso unilaterale della forza da parte delle potenze. E questo, nel diritto internazionale, farei molta fatica a definirlo una conquista: sarebbe sicuramente un arretramento.

Il sistema istituzionale di sicurezza collettiva incentrato sulle Nazioni Unite è stato fermamente voluto nel 1945 da alcuni Stati, *in primis* gli Stati Uniti e il Regno Unito (con la Francia

cooptata nella sfera delle potenze). Questa configurazione di tipi istituzionale, che riconduceva a un meccanismo decisionale multilaterale gli sforzi per evitare che il mondo ripiombasse nelle barbarie dei secoli precedenti, è stata ed è tutt'ora ritenuta una grande conquista. Le Nazioni Unite hanno un'infinità di difetti, come diceva sir Winston Churchill della democrazia, ma tutti gli altri sistemi finora sperimentati sono comunque peggiori, o hanno dimostrato di essere peggiori. Un arretramento rispetto a questa configurazione istituzionale significherebbe sostanzialmente ritornare all'uso unilaterale della forza da parte delle potenze. E questo, nel diritto internazionale, farei molta fatica a definirlo una conquista: sarebbe sicuramente un arretramento.

Non ci sono oggi praticabili alternative ad un rafforzamento dell'ONU. Le sue decisioni devono essere autorevoli ed efficaci, e devono essere rispettate (l'Iraq doveva, dunque, disarmare, senza condizioni pretestuose, espedienti dilatori, camuffamenti). Nessuno Stato deve assumere iniziative di uso della forza al di fuori delle previsioni del Cap. VII e senza l'autorizzazione del CdS. L'esistenza di un regime feroce, sanguinario, con alla testa un tiranno criminale, che accumulato armi di distruzione di massa, che le ha usate (contro l'Iran, contro i curdi), che ha calpestato gravemente i diritti umani nel Paese e che ha sostenuto attivamente il terrorismo internazionale è una realtà intollerabile per una comunità internazionale che voglia perseguire gli obiettivi della pace, della sicurezza e del rispetto dei diritti fondamentali della persona. L'uso della forza contro un regime siffatto – che rappresenta una minaccia alla pace e alla sicurezza dell'umanità è probabilmente opportuno. Ma esse deve essere deciso o, almeno, autorizzato dalle Nazioni Unite, unico ente rappresentativo della volontà degli Stati di dare configurazione istituzionale ai suoi obiettivi essenziali.

È evidente che l'ONU si presenta oggi come un'istituzione invecchiata, debole, inadeguata. È stata creata oltre mezzo secolo fa, ed ha rispecchiato i connotati della comunità internazionale uscita dal conflitto mondiale. Il perno dell'organizzazione – un Consiglio di sicurezza al cuore del


quale siede e decide un direttorio di potenze dotate di seggio permanente e di diritto di veto – è percepito come obsoleto e ingiusto. Occorre, quindi, una riforma del Consiglio e dei suoi meccanismi decisionali. Un nuovo ordine mondiale si disegna dopo un conflitto globale e terrificante. Oppure, in alternativa, si costruisce pazientemente con l'opera della diplomazia, con gli strumenti del negoziato e dell'accordo. Questa è la vera sfida della comunità internazionale dei nostri giorni. Non si tratta di un compito facile. Ma le istituzioni internazionali sono una conquista del diritto internazionale. Ignorarle, delegittimarle, rappresentare una sconfitta del diritto, un ritorno ad una dimensione hobbesiana delle relazioni tra Stati sovrani.

Il processo di integrazione europea ha dimostrato che è possibile perseguire una dimensione kantiana dei rapporti tra Stati, incentrata sulla ricerca della pace attraverso istituzioni internazionali. In questa prospettiva, l'assenza dell'Unione Europea come soggetto

politico appare in tutta evidenza. L'emergere di un'unica superpotenza globale è conseguenza sia della fine della guerra fredda, della caduta del muro di un'unica superpotenza globale è conseguenza sia della fine della guerra fredda, della caduta del muro di Berlino e dei regimi comunisti dell'Est, sia dell'incapacità dell'Europa libera e democratica di rappresentare un'autorevole centro di potere politico, capace di bilanciare – in nome dei valori di quello che un tempo era "l'Occidente" – le tentazioni di egemonia unilaterale degli Stati Uniti. L'Europa si è data istituzioni commerciali e monetarie formidabili, ma il gigante economico è rimasto un nano politico, incapace di accettare che non è più sufficiente che due Stati – Regno Unito e Francia – siedano come membri permanenti nel CdS, se non si riesce ad elaborare una politica estera e di sicurezza comune.

Da giurista sono portato a ritenere che le istituzioni, anche quando sbagliano, anche quando sono oggetto di

pesantissime e feroci critiche per la loro inadeguatezza, meritino comunque un grande rispetto. Delle istituzioni si dovrebbe parlare sempre con riguardo, in piedi, e citandole con le lettere maiuscole. Ritengo che cercare soluzioni europee al di fuori dell'Unione sia velleitario e improduttivo e che sia un tradimento del ruolo, delle tradizioni e delle responsabilità di Stati che sono portatori di un cospicuo patrimonio di principi fondamentali (libertà, democrazia, diritti umani). Penso che una riforma delle Nazioni Unite sia più necessaria che mai, per rilanciare l'organizzazione e renderne efficace l'azione, superando la paralisi decisionale che discende dal permanere di un meccanismo obsoleto e venato di ingiustizia. Ritengo, tuttavia, che delegittimare e depotenziare l'ONU voglia dire fare un passo indietro di oltre 50 anni, e scordarsi quello che gli Stati che le hanno istituite hanno posto nella prima riga del preambolo della Carta: "noi, i popoli delle Nazioni Unite, determinati ad evitare alle futu-



## Guerra e pace


# LA MIA OPINIONE SULLA GUERRA

**H**o pochissime cose da dire. Io non sono un costituzionalista né un internazionalista. Ho fatto per 43 anni il giudice, in gran parte a Torino (non in questo Palazzo, ovviamente, ma in altre sedi giudiziarie torinesi).

Ho accettato l'invito a dire la mia opinione sulla guerra, soprattutto perché io appartengo a una specie di cittadino italiano che è in via di estinzione: cioè a quella specie di cittadino che ha visto nascere la Costituzione repubblicana.

Io sono nato nel 1925. Quando l'Assemblea Costituente, nel 1946-47, cioè subito dopo la guerra e la Liberazione, lavorava alla costruzione della architettura del nuovo Stato italiano, io ero studente universitario di Giurisprudenza e quindi possedevo alcuni elementari strumenti giuridici per seguire i lavori dell'Assemblea.

In me c'era, dunque, non soltanto la passione del cittadino che aveva vissuto sulla propria pelle la "prigione ideologica" creata dalla dittatura fascista (impossibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero; partito unico; stampa e radio monopolizzate dal partito; divieto di leggere giornali stranieri e di ascoltare radio straniere; oppositori politici esiliati o uccisi; professori universitari costretti a prestare giuramento di fedeltà al regime, pena la perdita del posto; corso obbligatorio di "cultura militare" nelle scuole; obbligo di partecipare, ogni sabato pomeriggio, a esercitazioni premilitari; ecc.) e che aveva poi sperimentato gli orrori della guerra e della occupazione nazista. C'era anche la soddisfazione di poter seguire con cognizione di causa i dibattiti della Costituente e di gustare quindi con maggiore intensità la gioia di veder sorgere un "mondo nuovo", che avrebbe ridefinito i principi fondanti della convivenza civile e avrebbe creato uno Stato ispirato al rispetto dei diritti umani e a una concezione democratica: un "sogno" emo-



Ancora *ULISSE ALDROVANDI* ci propone questo enorme gambero antropofago (da *De reliquis animalibus exanguibus*, 1608)

zionante, fino a ieri impensabile, che mi apriva un orizzonte di esperienze nuovissime ed entusiasmanti.

Tra i dibattiti che più mi appassionarono ci fu proprio quello da cui uscì l'art. 11 Cost.: articolo che affrontava con decisione il tema della guerra e che bandiva la guerra di aggressione nonché la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali.

Ricordo che mi colpì la scrupolosa attenzione con cui l'Assemblea discusse sulla scelta del verbo da usare. Intendeva trovare un verbo che esprimesse un radicale, inequivocabile rifiuto della guerra di aggressione, guerra che l'Italia aveva, purtroppo, abbondantemente praticato nei decenni precedenti (Libia, Etiopia, Albania, Grecia, Francia...).

Non era un dibattito sterilmente nominalistico: io, studente di legge, già mi rendevo conto dell'importanza che, in un testo legislativo, ha l'uso di una parola piuttosto che l'uso di un'altra.

L'Assemblea passò in rassegna vari verbi. "Rinuncia"? Troppo debole. "Deplora"? Troppo fiacco. "Condanna"? È già più forte, ma è alquanto ambiguo: potrebbe essere interpretato come riguardante i comportamenti altrui e non i propri. "Rifiuta"? È meno equivoco del precedente, ma non è abbastanza reciso. Ci voleva qualcosa di più. E finalmente l'accordo si trovò su "ripudia": un verbo che riusciva ad esprimere non soltanto un contenuto di rifiuto, ma anche un marchio di riprovazione, cioè un forte e radicale giudizio etico, nascente da una assoluta incompatibilità tra quel tipo di guerra e i valori a cui la Costituzione si ispira.

E a soggetto di quel "ripudio" venne indicata "l'Italia". Ciò significava che il "ripudio" non veniva posto in essere dallo Stato-apparato, dalla Repubblica (che pur era il soggetto di molte altre proposizioni costituzionali), bensì veniva posto in essere dallo Stato-comunità, cioè dalla collettività nazionale, dall'intero popolo italiano che viveva su questo territorio e che si organizzava in Stato italiano. Si ricordi che due sole volte nella Costituzione si fa riferimento all'Italia come soggetto di una proposizione normativa: e una di quelle volte si verifica proprio nell'art. 11.

Il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali com-

porta che l'unico tipo di guerra ammesso dalla Costituzione è la guerra di difesa. E sappiamo tutti che la legittima difesa è caratterizzata da regole precise: attualità del pericolo di offesa (e quindi immediatezza della reazione), nonché proporzionalità tra difesa e offesa.

È evidente, allora, che una guerra "preventiva" non è una guerra di difesa. Della legittima difesa non presenta alcun requisito: è un atto di mera aggressione, destinato a scatenare una spirale di violenze, simile a quella che da anni dilania la Palestina, avvitando su se stessa senza alcuna speranza di uscita. L'atto bellico che non rientri nello schema della difesa è una rappresaglia, cioè un atto di vendetta, non di difesa. E tale sarebbe anche una guerra che pretendesse di ricollegarsi alla strage terroristica dell'11 settembre 2001: non sarebbe una guerra di difesa perché, a un anno e mezzo di distanza dall'11 settembre, mancherebbe del tutto il carattere dell'immediatezza.

Con ciò io non intendo sottovalutare la gravità dell'esistenza in Iraq di una spietata e sanguinaria dittatura come quella di Saddam Hussein; dico soltanto che la guerra preventiva è un mezzo illegittimo, contrastante con l'art. 11, ed è il mezzo peggiore a cui si possa ricorrere.

Né, d'altra parte, può dirsi che la mia opposizione ad una simile guerra sia dettata da viscerale antiamericanismo (secondo la banale accusa che normalmente viene rivolta a chi si oppone a questa guerra). Proprio le esperienze di guerra e di liberazione che ho fatto durante la mia giovinezza mi hanno insegnato quanto la democrazia nordamericana (la cui Costituzione è una delle primissime "carte dei diritti umani" che siano comparse nella storia) ha fatto per la libertà dell'Europa. Ho rispetto e stima per gli Stati Uniti d'America; ma non posso accettare che l'Italia partecipi ad una "guerra preventiva" e realizzi in tal modo un comportamento che costituisce un fatto illecito alla stregua dell'art. 11 Costituzione. Se le parole hanno un senso (e un senso altissimo hanno le parole scelte dall'Assemblea Costituente per dar vita alla Costituzione), l'Italia deve attenersi rigorosamente ad esse: e nessuna alleanza o pressione o arroganza di Stati terzi può indurla a violare il solenne "patto

sociale" che essa ha deciso di darsi all'indomani della Liberazione.

Oltre tutto, una guerra iniziata senza alcun avallo internazionale costituirebbe un gesto di sommo disprezzo nei confronti dell'ONU: sarebbe un autentico siluro contro la comunità internazionale (il cui prestigio è già stato compromesso dal fatto che l'attuale Amministrazione statunitense ha negato la sua adesione ad importanti convenzioni internazionali riguardanti il futuro dell'umanità); e inoltre innescherebbe, in un'area del pianeta già gravemente instabile e compromessa, una crisi internazionale di proporzioni inaudite e sconvolgenti.

Dire che l'Italia non è in guerra perché non manda soldati in Iraq mi pare un "nascondersi dietro un dito". L'Italia mette a disposizione dell'Amministrazione statunitense le basi aeree, i porti, la rete ferroviaria per consentire il trasporto di soldati, di armi, di munizioni, di apparecchiature belliche destinate alla guerra contro l'Iraq.


Come si può dire che non partecipa alla guerra? Non preme il grilletto della pistola, d'accordo: ma facilita in tutto e per tutto le operazioni che preparano e producono lo sparo. Via, non nascondiamoci dietro un dito! Sappiamo tutti che cosa è il "concorso nel fatto illecito" e quali sono i principi generali che regolano la responsabilità dei concorrenti (anche quando fungono da semplice "palo").

Il mio "culto" per la Costituzione non è, dunque, un fatto occasionale, legato alla attuale congiuntura prebellica o dettato da contingenti interessi politici. È una convinzione profonda, che è nata e cresciuta con me, alla luce di una esperienza vissuta, e che fa parte integrante della mia vita.

La fedeltà alla Costituzione è un principio a cui ho sempre ispirato, come a una stella polare, il mio lavoro di giudice: cercando di interpretare e applicare le leggi ordinarie nello spirito della Costituzione, e sollevando questione di legittimità costituzionale ogni qualvolta ero convinto che una norma ordinaria fosse in irrimediabile contrasto con una norma costituzionale. Con la stessa convinzione, e con la stessa serenità, io esprimo oggi la mia opposizione ad una "guerra preventiva".

**Rodolfo Venditti**

(intervento al Palazzo di Giustizia di Torino: 20 marzo 2003)



## Guerra e pace

# SI VIS PACEM PARA PACEM

L'attenzione di chi non dispera che si possa fermare la ferocia della guerra sarà stata certamente colpita da due articoli pubblicati recentemente su "La Stampa". Che devono aver rincuorato quanti, in occasioni dell'attacco all'Irak, hanno esposto attraverso un'ampia fioritura trasversale quelle bandiere iridate che a guerra finita ancora pendono da tante finestre;

Si tratta di due articoli importanti: uno è apparso il 5/04/2003 a firma Enzo Bianchi. L'altro, di Mikhail Gorbaciov, è stato pubblicato il 20/05/2003. Diversi i due autori. Uno è un filosofo, l'altro un politico. Gorbaciov parla di un pulpito non con-

fessionale. Enzo Bianchi dal Monastero di Bose di cui è Priore.


Entrambi, consapevoli di quella che Gadamer chiama "la responsabilità del pensare", invitano a prove d'audacia quanti, di fronte alla inadeguatezza delle logiche politiche dominanti, cercano vie nuove per arrivare alla pace. Una sfida all'unisono e sulla stessa lunghezza d'onda lanciata a Torino, città dalle contraddizioni insolite: "città lenta e solerte" – diceva Franco Antonicelli – "arida e feconda".

Mentre il Priore di Bose attraverso il nostro giornale torinese, formula l'idea del perdono come "arma intelligente" in opposizione alla vendetta la cui stolida ferocia è dimostrata in termini

ormai inappellabili dalla storia, Gorbaciov, da sempre fedele al dialogo fra culture diverse, plaude e attivamente partecipa al Forum che il 19 maggio si è tenuto al Lingotto dove è stata proclamata la fondazione de "La Casa della nuova civiltà": "The World Political Forum".

Delusi dagli eventi che hanno minato da ultimo il prestigio delle istituzioni politiche come l'ONU e la NATO, espressioni operative nate per gestire i problemi della sicurezza del mondo, le parole che ci giungono da Bose vengono accolte con grande interesse.

Enzo Bianchi è stato certamente sollecitato dal messaggio "Non c'è Pace senza Giustizia, non c'è Giustizia



senza Perdono”, messaggio autorevolmente profetico espresso di recente dal Papa. Seppure il Vescovo Desmond Tutu, Presidente della “Commissione per la verità e la conciliazione”, Commissione istituita in Sud Africa nel 1995, nel suo volume “Non c’è futuro senza Perdono” (Feltrinelli, Milano 1999) già indicava, ancora prima del 1995, la via del Perdono come esempio di una Giustizia costruttrice di nuove regole, una Giustizia Africana più civile di quella Mondiale che lega i vinti ai principi dei vincitori.

I più acculturati pacifisti sono dunque invitati ad individuare i modi per coniugare il Perdono in termini giuridici sicché esso possa diventare uno strumento operativo come la transazione, la conciliazione, l’arbitrato, l’accordo, il concordato ecc... Istituti sui quali i Giuristi italiani dovrebbero sempre più sentirsi chiamati a lavorare a livello internazionale nella consapevolezza che l’epoca della statualità sta giungendo alla fine e che la nostra Costituzione ha occhi per vedere lontano. La nostra Costituzione che, come spiega Rodolfo Venditti, nell’art. 11 impone, attraverso un lessico rigorosissimo, non solo allo Stato-apparato ma a tutta la collettività, “il ripudio” della guerra e quindi l’impegno a codificare la Pace. L’impegno è forte e pressante dacché il mondo si è avviato, con un pericoloso salto di qualità, dalle guerre tradizionali all’ecatombe nucleare. È nei voti che l’Europa senza ulteriore indugio investa il proprio capitale politico-culturale-giuridico su tutte le tematiche della Pace anche su quelle non ancora sperimentate ma tuttavia già pensate dai grandi campioni dell’idea pacifista i cui nomi si elencano alla rinfusa: Riccardo Bauer, Aldo Capitini, Erich Fromm, Luther King, Bertrand Russel, Mahatma Gandhi, Giorgio La Pira, Don Milani e, per stare fra noi, Norberto Bobbio e Luigi Bettazzi. Campioni di diverse estrazioni e tradizioni culturali ma tutti ugualmente impegnati a pensare l’impensabile e, in anticipo sui tempi, a verificare se, come punto di arrivo di tutta una sofferta evoluzione storica, i principi di Libertà e di Giustizia possono coniugarsi in una sintesi di Pace. Come scriveva Bauer, perché la Pace diventi sincera consorella di una Giustizia che non faccia subire all’offensore lo stesso danno che ha subito l’offeso, biso-

gna che essa, la Pace, coraggiosamente si estenda “come un frondoso albero su tutte le ipotesi antropologiche che” “neghino il contrappasso”.

Alla luce di queste considerazioni diventa coraggiosamente onorevole la proposta di Woodrow Wilson, il Presidente degli Stati Uniti che nel lontano 1917 in un discorso al Senato, che era allora il Senato di un grande Paese altamente democratico, ebbe a sostenere che “non è ingloriosa una Pace senza vittoria”. Una proposta che opponendosi ai valori correnti della forza, della belligeranza e della esclusione del “diverso da sé” apriva le porte del mondo alla Rinuncia e a tutti gli spazi agibili da quello che Gustavo Wagrebelsky chiama “Il Diritto Mite”.

È davvero utopistico operare affinché in concreto il Perdono diventi imminente nel principio Giustizia? Pur nella complessità del problema, perché non operare onde il binomio Giustizia-Perdono prevalga contro l’apatia dei pigri, la neghittosità dei timorosi, le strategie dei potenti, di quei potenti che i giovani pacifisti americani, da quando hanno scoperto che non si fanno le armi per fare le guerre ma si fanno le guerre per fare le armi, chiamano con impertinenza i “Tuod blossoms”.

Dopo Auschwitz, dopo Hiroshima, perché l’uomo possa conservare la stima di sé, bisogna che riveda la sua storia che, come scrive Carla Lonzi “è tutta una battuta di caccia”. L’uomo deve proporsi seriamente a favore dei diritti umani fino a giungere, attraverso l’elaborazione del male, al Perdono. “Il Perdono – come scrive Rodolfo Venditti – non elimina il male commesso, non lo giustifica, non lo pone nel nulla, non lo considera come non commesso. Se così avvenisse ne conseguirebbe una confusione tra il bene e il male e Voltaire non avrebbe torto quando dice che chi perdona il male ne diventa in un certo senso complice. Il vero Perdono non annulla il male. Lo trasforma in fattore di crescita.

Il Perdono sembra una parola debole e, per esser troppo connotata, riservata soltanto a chi ha la Fede. È possibile, in uno slancio di laicità senza riserve, etsi Deus non daretur, coniugare la parola Perdono con la fede nelle Istituzioni?

Vale tentare. Perché tutto ciò che serve per la sicurezza internazionale, deve, senza dare niente per scontato,

porsi all’ordine delle agende politiche dei diversi governi del mondo. Affinché la Rinuncia e il Perdono, emergendo in tutta la loro fertile vitalità, possano diventare mezzi di civiltà e strumenti tecnici d’azione al servizio dei popoli.

Se la violenza innesca inarrestabili ritorsioni, la prassi della Pace-senza-violenza-e-senza-rivalsa può al contrario suggerire soluzioni dirette verso un pacifismo non imbelles che ponga l’accento non tanto sulla salvezza dell’anima quanto sulla trasformazione della società. Gli ottimisti pensano che il Perdono, rispondendo ad una superiore coscienza storico giuridica, possa diventare, attraverso una maturazione di pensiero, un mezzo di soluzione lontano dal principio al quale si ispira la legge mosaica “dell’occhio per occhio”. Un principio che, pur costituendo già un passo avanti nella storia della civiltà, segnando un passaggio dal tipo di reazione illimitata ad una reazione basata sulla proporzionalità, indignava Gandhi che usava dire “occhio per occhio e l’Asia diventerà tutta cieca”.

E proprio perché non si arrivi alla completa cecità del mondo, Gesù nei confronti del male previene il Perdono impedendone le ragioni. A Simon Pietro che vuole difenderlo nel Getsèmani dice “riponi la tua spada nel suo fodero perché tutti quelli che impugnano la spada di spada periscono” (Matteo, XXVI, 52).

Se è vero che la violenza paga a distanza ravvicinata è però altrettanto vero che la prassi del Perdono solo apparentemente comporta una perdita. Il Perdono in realtà disarmava la mano del carnefice. Il Perdono rende inoperante il portatore di violenza. Si rilegga in proposito il capitolo IV° dei Promessi Sposi dove ad altissimi livelli viene svolto “il tema del Perdono”. Il Perdono, rilevatore del sentimento profondo della dignità e della responsabilità dell’essere umano, consente di passare attraverso la Rinuncia alla Giustizia. Dove l’evangelica legge del Perdono alla fine, sposandosi con l’economica legge del calcolo, cessa di essere un affare privato per diventare un valore politico.

Auguri dunque a questo “Forum mondiale per la Pace” che sembrerebbe richiamare lo Statuto di quella “Società per la Pace e la Giustizia



internazionale” che con poca fortuna venne istituita da Ernesto Moneta nel lontano 1987 e che vide alla sua testa Riccardo Bauer i cui progetti-pilota sul piano della teoria politica sembrano oggi molto attuali. Come attuali sono gli intendimenti di questo World Political Forum cui è affidata la gestione di un progetto di idee e al quale è già stata data una precisa fisionomia attraverso un organigramma di carichi e di cariche.

Non si trasformi questo Forum tori-


nese in un farraginoso meccanismo burocratico!

Questo è stato anche l’auspicio di Boutros Ghali che, come segretario dell’ONU dal 1982 al 1986, al Lingotto ha dovuto riconoscere le umilianti sconfitte degli Organi internazionali. Al di fuori dei quali tuttavia, come insegna Edoardo Greppi, è improduttivo cercare soluzioni di Pace.

Si faccia in modo dunque che questa nostra sede di elaborazione ottenga, seriamente operando, acquisizione di

senso e di significati. Senza perdere tempo. I successi delle politiche internazionali vanno sventolati da subito e comunque ben prima che tornino ai balconi le bandiere iridate, simboli di una insofferenza che si manifesta quando tutto è già deciso e perduto. La pratica dei progetti pilota è urgente perché, contrariamente a quanto insegnavano i Romani, “si vis pacem para pacem”.

**Romana Vigliani**



# Europa

## PROFILI ISTITUZIONALI



*“Gli uffici del Consiglio dell’Ordine a Bruxelles”*

**P**arlare di libera circolazione degli avvocati all’interno della U.E., significa trattare di una figura professionale che più di ogni altra ha richiesto un riconoscimento comunitario stanti le oltremodo differenti esperienze di diritto positivo dei singoli Stati membri. Per converso la sempre più progressiva e repentina internazionalizzazione delle attività economiche ha imposto e impone una uniformità di trattamento.

L’affermazione del Mercato Interno, che alla luce dell’art. 8° dell’Atto Unico Europeo (firmato il 17/02/86 e entrato in vigore il 01/07/87 in GUCE L 169 del 29/06/87 – ratificato in Italia con legge n. 909 del 23/12/86) comporta uno “spazio comune senza fron-

tiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali”, ha influenzato in maniera significativa la professione forense. Da un lato la sempre crescente incidenza delle disposizioni comunitarie sulla normativa statale interna ha mutato la concorrenza fra avvocati dei vari Stati membri; dall’altro le sempre maggiori esigenze commerciali, che ormai superano i confini dei singoli Paesi, impongono al professionista una consulenza legale a “tutto campo” che comporta conoscenze non più limitate alle singole normative nazionali. Queste esigenze dettate dalla Comunità Europea stanno portando ad un fenomeno definito “federalization of law”. Molti Stati membri hanno già

attuato riforme in tal senso (si ricordino il Belgio nel 1984, il Regno Unito nel 1990 e la Germania nel 1989, la stessa ipernazionalista Francia nel 1985): riforme tutte volte ad agevolare uno sviluppo dell’avvocatura in senso comunitario.

Il principio di libera circolazione delle persone, nella duplice accezione di lavoratori e professionisti, è stato da sempre condiviso dalla Corte di Giustizia, che anche nel campo delle professioni forensi ha svolto un ruolo propulsivo.

Non è dato reperire nel Trattato di Roma del ’57 una esatta nozione di “lavoratore”, elaborata poi dalla giurisprudenza della Corte, così come manca un concetto di “professionista”,

creato dalla dottrina che ha enucleato una definizione considerata accettabile in tutti gli Stati membri. Tale definizione presuppone:

- Formazione tecnico/pratica di elevato livello che si concluda con un esame d'idoneità;
- Svolgimento di un'attività intellettuale o comunque ove l'aspetto intellettuale prevalga sull'aspetto materiale;
- Indipendenza ed autonomia collegate ad una responsabilità personale del professionista;
- Iscrizione ad un albo e conseguente rispetto di norme deontologiche.

Compiendo qualche passo a ritroso ricordare che l'art. 3 lett. c del Trattato di Roma, prevede fra gli obiettivi principali "l'abolizione ... degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi" e il successivo art. 7 vieta "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità"; tale ultimo principio è stato ripreso dal Trattato sull'Unione Europea di Maastricht del 7/2/92, in vigore dall'1/11/93, ratificato in Italia con legge n. 544 del 3/11/92, il quale ha riconosciuto l'estensione della tutela anche ai cittadini dei Paesi Terzi a condizione che abbiano residenza o ragione sociale in uno Stato Membro.

Per i lavoratori dipendenti l'art. 48 prevede l'abolizione di ogni discriminazione basata sulla nazionalità: tale articolo e il relativo regolamento 1612/68 sono direttamente efficaci nell'ordinamento giuridico di ciascun Stato e prevalgono sul diritto interno (in punto l'orientamento della Corte è univoco).

Questo principio non ha solo una valenza economica ma assume il significato di tutela della libera circolazione dei cittadini.

Questa libertà è riconosciuta non solo ai lavoratori salariati, ma, in forza del successivo art. 57, anche "all'accesso ad attività non salariati e all'esercizio delle stesse".

Tale forma di libertà si esercita sia nella forma di libertà di stabilimento (artt. 52-58), sia quale forma di libertà di prestazioni occasionali e temporanee di servizi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza (art. 59-66).

La realizzazione di tali diritti prevede interventi negativi e positivi: nella prima direzione rientra il concetto di

*stand still* (artt. 53-62) che vieta agli Stati di introdurre nuove restrizioni alle libertà considerate rispetto alla liberalizzazione presente al momento dell'entrata in vigore del trattato; nella seconda direzione possono individuarsi due direttrici:

- Soppressione delle restrizioni alle libertà in esame
- Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e coordinamento delle normative nazionali in relazione all'accesso alle attività non salariate (artt. 57 1° e 2° comma e 66).

Esistono limitazioni alle libertà di cui si tratta, previste dall'art. 48 4°c. del Trattato e riguardanti le attività che implicano la partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni concernenti la tutela degli interessi generali dello Stato o della collettività pubblica (a titolo d'esempio forze armate, polizia, magistratura, amministrazione fiscale). Risultano invece accessibili da parte dei cittadini degli Stati membri i cosiddetti "impieghi subalterni" quali gestione di servizi commerciali, servizi operativi nella sanità pubblica, istruzione nelle scuole pubbliche, ricerca a fini civili (a tal proposito si rammentano le sentenze della Corte n. 473/93, 173/93, 290/94). Anche per le libere professioni vi è il limite dell'esercizio dei pubblici poteri ex artt. 55 e 56. Tale deroga si è rilevata problematica e ha trovato una sua interpretazione nella causa *Reyners* del 21/6/74 causa 2/74.

La seconda limitazione è contenuta sempre nell'art. 48 ma al 3° comma che sottopone la libera circolazione ai limiti dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità (principi ripresi dall'art. 56 1° comma). Ad individuare esattamente i confini di tale limitazione è intervenuta la direttiva "Ordine pubblico" in GUCE L 64 del 4/4/64, che riguarda indistintamente il lavoro subordinato, lo stabilimento e la prestazione di servizi.

### **La Corte di Giustizia e lo sviluppo giurisprudenziale sulla libera circolazione degli avvocati**

Il Trattato prevedeva agli artt. 54 1° comma e 63 1° comma che "entro la fine della prima tappa" sarebbe stato predisposto dal Consiglio un program-

ma per la soppressione delle restrizioni relative alle libertà de quibus.

Entro tale termine, scaduto il 31/12/69, tali interventi non erano stati ancora attuati.

In subiecta materia è pertanto intervenuta la Corte a svolgere un'ampia quanto accurata attività di supplenza.

In ordine cronologico è opportuno ricordare le seguenti pronunzie:

- Sentenza *Reyners* del 21/6/74: la Corte ha stabilito che la deroga dell'art. 55, che esclude dal diritto di stabilimento le attività che "partecipino, sia pure indirettamente all'esercizio di pubblici poteri" non dev'essere riferita alle "attività più tipiche della professione forense, quali la consulenza e l'assistenza giuridica, come pure la rappresentanza e la difesa delle parti in giudizio, neppure quando il ministero o l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria o costituisce oggetto di un'esclusiva voluta dalla legge". La Corte ha altresì risolto il problema della diretta applicabilità dell'art. 52 che "prescrive un obbligo di risultato preciso, il cui adempimento doveva essere facilitato, ma non condizionato dall'attuazione di un programma di misure graduali".

- Sentenza *van Bisbergen* del 3/12/74: nella fattispecie l'interpretazione data nella sentenza *Reyners* viene riconfermata con riferimento alla libera circolazione dei servizi.

In relazione agli artt. 59 e 60 del Trattato la Corte ha stabilito che essi "hanno efficacia diretta e possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali almeno nella parte in cui impongono la soppressione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore di servizi a causa della nazionalità o della sua residenza in uno stato diverso da quello in cui il servizio stesso viene fornito". Gli articoli contengono infatti "una precisa obbligazione di risultato di cui gli Stati membri non possono ritardare o rifiutare l'adempimento, invocando la mancata emanazione delle norme che avrebbero dovuto venire adottate in forza dei poteri attribuiti agli artt. 63 e 66.

- Sentenza *Thieffry* del 28/4/77: la sentenza ha ancora una volta ridotto l'importanza delle direttive di coordinamento previste dal Trattato di Roma in tema di libertà di stabilimento, precisando che anche laddove il Consiglio non emani le direttive, per il fatto che l'effettivo godimento della libertà di

stabilimento può e deve essere garantito dalle autorità nazionali competenti (ed art. 5 del Trattato), spetta a queste garantire che norme legislative, regolamentari e prassi della p.a. o delle organizzazioni di categoria, vengano applicate conformemente agli obiettivi del Trattato.

– Sentenza Klopp del 12/7/84: la Corte è pervenuta a conclusioni analoghe alla precedente sentenza, precisando che la libertà di stabilimento si estende anche alle succursali, agenzie o filiali create da cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di un altro Stato membro e puntualizzando che il principio vale anche per le libere professioni, per le quali il diritto di stabilimento consente di creare o di conservare, fatte salve le norme professionali, più di un centro nel territorio della Comunità.

– Sentenza Repubblica Ellenica del 14/7/88: nella fattispecie la Grecia è stata dichiarata inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 5 e 59 del Trattato per aver mantenuto in vigore disposizioni che subordinano l'accesso alla professione di avvocato e il suo esercizio al possesso della cittadinanza nazionale. Limitazioni che ora non trovano più spazio a seguito dell'introduzione della nozione di cittadinanza dell'Unione operata dal Trattato di Maastricht.

– Sentenza Gullung, del 19/2/88: la Corte ha ribadito che l'art. 52 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, le cui leggi impongono agli avvocati l'iscrizione ad un albo, non può prescrivere il medesimo requisito nei confronti degli avvocati di altri Stati membri, che fruiscono del diritto di stabilimento.

– Sentenza Vlassopoulou del 7/5/91: nella fattispecie la Corte ha stabilito che le autorità di uno Stato membro, cui è presentata una domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di avvocato da parte di un cittadino comunitario già ammesso ad esercitare tale professione nel proprio Paese, sono tenute a valutare in quale misura la formazione già conseguita nel paese di origine corrisponda a quella richiesta nello Stato ospitante. Le stesse autorità sono autorizzate ad esigere che l'interessato dimostri di aver conseguito la formazione e le qualifiche mancanti nel caso in cui vi sia corrispondenza solo parziale; in tal caso

l'esame delle conoscenze dev'essere eseguito in maniera obiettiva e non astratta, conformemente alle esigenze del diritto comunitario.

– Sentenza Kraus del 31/3/93: la Corte ha avuto modo di precisare che ogni Stato membro ha il potere di rendere meno accessibili le libertà garantite dal Trattato, purché le limitazioni rispondano ai seguenti requisiti: applicazione in modo non discriminatorio, imperiosi motivi di interesse pubblico, idoneità a garantire il conseguimento dello scopo e a non oltrepassare quanto necessario per il raggiungimento dello scopo stesso.

– Sentenza Gebhard del 30/11/95; la pronunzia ha precisato che la nozione di stabilimento è molto ampia e implica la possibilità per un cittadino comunitario di partecipare in maniera stabile continuativa alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio di origine, così favorendo la penetrazione economica e sociale nell'ambito della comunità nel settore delle attività indipendenti.

– Sentenza Cassis de Dijon del 20/2/97; la pronunzia, benché non esplicitamente diretta alla professione forense, ha introdotto il principio nel mutuo riconoscimento ed ha imposto il rispetto della normativa dello Stato d'origine, il cosiddetto *home country control*. La Corte ha in sintesi stabilito


che spetta agli Stati membri emanare, ciascun sul proprio territorio, le disposizioni relative a determinati prodotti, precisando, a fronte di una concezione liberista del mercato, che i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro devono poter liberamente accedere ai mercati degli altri Stati membri salvo motivi cogenti di salute pubblica, protezione dei consumatori ecc. La formula contenuta nella sentenza esprime un compromesso tra il principio dello Stato di destinazione e quello dello Stato di origine, nonché tra il principio della libera circolazione delle merci e quello della tutela degli interessi nazionali.

Sono note altre sentenze che hanno affrontato i problemi che qui ci occupano, ma le pronunzie sopra riportate paiono sufficienti a rappresentare uno spettro significativo dei principi comunitari in materia di professione forense.

### **L'avvocato in Europa**

Il quadro comunitario da analizzare prende spunto dai principi più volte esposti: libertà di prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

La prima di tali libertà è stata disciplinata con la direttiva 22/3/77 n. 249/77/CEE recepita in Italia con la L. n. 31 del 9/2/82. Tale direttiva prevede che l'avvocato prestatore di servizi faccia uso del proprio titolo professio-



“Gli uffici del Consiglio dell’Ordine a Bruxelles”

nale espresso nella lingua o in una delle lingue dello stato di provenienza, con indicatore dell'organizzazione professionale cui appartiene o degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è ammesso a patrocinare ai sensi della normativa di tale Stato; La direttiva opera una distinzione tra le attività di rappresentanza e difesa anti autorità pubbliche da una parte, e tutte le altre attività tipiche dell'avvocato dall'altra.

Per le attività di rappresentanza e difesa l'avvocato ospite rispetta le regole professionali dello Stato ospitante, fatti salvi gli obblighi ai quali è soggetto nello Stato di provenienza; il limite è costituito dal dover agire "di concerto" con un avvocato abilitato al patrocinio anti il giudice adito. Questo apparente limite, in realtà si risolve in una mera "domiciliazione", non necessitando un mandato ad litem a favore dell'avvocato locale.

La direttiva non prevede alcun limite temporale della durata del servizio, limite quindi dipendente dalla natura del servizio fornito e che può conseguentemente anche comportare che il professionista risieda temporaneamente nello stato ospite. Il legislatore italiano, forse in un eccesso di protezionismo, aveva introdotto il divieto del prestatore di stabilire uno studio o una sede principale. A seguito della nota sentenza Gebhard la Corte ha stabilito che la temporaneità del servizio non esclude la possibilità della predisposizione di un'infrastruttura se questa è necessaria per l'adempimento della prestazione.

L'avvocato ospite, nel caso in cui svolga attività di rappresentanza in giudizio, dovrà rispettare le regole professionali dello Stato ospitante fatti salvi gli obblighi derivanti dallo Stato di appartenenza. Questo principio detto della "doppia deontologia" può sollevare perplessità quando le disposizioni degli Stati risultino in contrasto; in tal caso il professionista ospite parrebbe obbligato al rispetto delle norme più restrittive.

Nel caso in cui venga svolta invece attività non giudiziale, l'avvocato resterà sottoposto alle regole dello Stato di provenienza, fatte salve anche in questo caso le norme che nello Stato ospitante regolano il segreto professionale, la pubblicità ecc.

La direttiva prevede tuttavia che gli Stati membri possano riservare a determinare categorie di avvocati (forse sarebbe più aderente alla realtà parlare di professionisti) la predisposizione di atti che abilitino all'amministrazione dei beni di persone defunte o che riguardino costituzione o trasferimento di diritti reali o immobiliari (basti pensare al *notaire* in Francia, al *Notar* in Germania ed al notaio in Italia). Come si noterà, dalla direttiva è escluso il diritto di stabilimento.

Successivamente è intervenuta la direttiva 21/12/88 n. 48/89/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, che disciplina formazioni professionali di una durata minima di tre anni. In Italia il recepimento è stato attuato con il DLgs n. 115 del 27/01/92, il quale prevede all'art. 6 che il riconoscimento del diploma per l'esercizio della professione di avvocato sia subordinato ad una prova attitudinale. Risultano (salvo errori) tuttora provvisorie le modalità ed il contenuto di tale prova, che in ogni caso consta di una parte scritta e di una orale. L'autorità preposta è il Ministero di Grazia e Giustizia al quale i candidati debbono rivolgersi, dopodiché, ottenuto un riconoscimento condizionato del diploma, presentano

domanda al C.N.F. che organizza la prova. Superata la stessa (normalmente si articola su tre materie) i candidati potranno chiedere l'iscrizione all'albo.

Il sistema nostrano ha sollevato dubbi di legittimità comunitaria e ha dato origine a due procedure di infrazione ex art. 169 del Trattato: in punto, le conclusioni dell'Avvocato generale hanno, in sintesi, evidenziato l'eccessiva difficoltà del test attitudinale ed una carente trasposizione della direttiva in punto criteri di svolgimento della prova (la sentenza – causa 145/99 – è reperibile in *Guida al Diritto* n. 19 del 19/05/2001 pagg. 100 e seguenti).

Quanto sopra esposto evidenzia come il diritto di stabilimento dell'avvocato sia affidato all'art. 43 (ex 52 del Trattato) e seguenti.

Con la legge 21/12/99 n. 526 (la cosiddetta comunitaria '99) è stata data attuazione alla direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato. In particolare l'art. 19 attribuisce una delega al Governo affinché provveda con decreti legislativi a recepire la direttiva. Tale ricezione è avvenuta con il D.L.gs. n. 96 del 02/02/2001 (per uno dei primi commenti, si rimanda a *Diritto e Pratica delle Società* n. 5 e 11 del 2001, rispettivamente pag. 7 e pag. 12 segg.). Tale nuova disciplina comunitaria è espressione di un'iniziativa avviata nel 1992

dall'organizzazione degli organi forensi della Comunità e recepita dalla Commissione. La direttiva tende ad assicurare i seguenti aspetti:

- L'avvocato potrà fruire di un accesso automatico alla professione dello Stato ospitante se dimostra di aver esercitato una "attività effettiva e regolare" per almeno tre anni applicando il diritto dello Stato ospitante e il diritto comunitario.

- Se per converso l'attività nello Stato ospitante non verteva, se non in parte, sul diritto dello Stato né sul diritto comunitario, dovrà essere affrontata una prova attitudinale limitata alla procedura ed alla deontologia dello Stato ospitante.

- Il professionista che non abbia esercitato per tre anni nello Stato ospitante potrà accedere alla professione sottoponendosi alle misure di compensazione previste dal sistema generale di riconoscimento dei diplomi.

La novità è rappresentata dal fatto che un avvocato ospite che documenti un'esperienza professionale nel diritto dello Stato ospitante possa integrarsi nella professione a condizioni più flessibili rispetto a quelle contenute nelle normative di recepimento della direttiva 48/89. Elasticità che può addirittura giungere alla esclusione della prova attitudinale a fronte di una comprovata

attività triennale nel diritto dello Stato ospitante.

Attraverso tale sistema gli avvocati comunitari potranno fornire consulenze sul diritto del loro Paese d'origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello stato di stabilimento, nonché patrocinare in giudizio anti le autorità dello Stato membro in cui decideranno di stabilirsi.

Anche in questo caso la professione verrà esercitata con il titolo professionale d'origine e con iscrizione nell'albo istituito dall'autorità competente dello Stato ospitante e con rispetto delle locali norme professionali e deontologiche.

Fra le novità della legge 526/99 (e del sopra indicato decreto legislativo) vi è anche la previsione generale di una società professionale tra avvocati che deriva dall'abrogazione del divieto contenuto nella legge 1815/39, operata dall'art. 24 comma 1° della legge "Bersani" n. 266/97.

Tale nuova forma societaria dovrà rispettare tre precise regole:

- Esclusione di soci che non siano avvocati esercenti nella società e inammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi.


- Tipologia specifica quale "società tra professionisti", con obbligo di iscrizione all'albo e sottoposizione ai controlli per l'esercizio della professione in forma individuale.

- Mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati.

A corollario dei principi esposti bisognerà ricordare l'impossibilità dell'applicazione nel nostro ordinamento di normative di Stati membri relative all'attività di uno studio forense collettivo in contrasto con i principi contenuti nell'art. 19 lettera e) della legge 562/99 nonché è il divieto di apertura in Italia di agenzie/filiali di studi collettivi volti ad attività di difesa e rappresentanza in giudizio se costituiti in contrasto con i suesposti principi. Il che induce a ritenere che i criteri assumano la portata di vere e proprie norme di ordine pubblico.



"Gli uffici del Consiglio dell'Ordine a Bruxelles"



# Europa

## I CINQUANT'ANNI DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI

I - Se si ripercorrono, seguendo le brevi pagine dell'opuscolo che l'Istituto Universitario di Studi Europei ha dedicato al proprio "compleanno", le fasi che hanno condotto alla nascita di tale istituzione, ebbene, con franchezza, si è assaliti da un senso di grande stupore.

Il volumetto ci racconta, infatti, che l'Istituto è stato fondato "il 30 luglio 1952 nel corso di una riunione nell'abitazione del prof. Greco, ordinario di diritto commerciale all'Università di Torino".

La creazione di tale istituto appare quindi sorprendente, sia per l'epoca a cui ci riferiamo, sia per le illustri personalità che, a vario titolo, vi parteciparono.

Sotto il primo profilo, non può non tenersi conto del fatto che, a pochi anni di distanza dalla fine delle tragedie della seconda guerra mondiale, il mondo, ed in particolare l'Europa, era diviso in due blocchi contrapposti, che si fronteggiavano con fortissime tensioni (basti pensare alla divisione della Germania), che porteranno addirittura

alla prima (la guerra di Corea) di quelle numerose crisi "locali" che si allargheranno pericolosamente all'intero pianeta, a causa dell'intervento, da una parte o dall'altra, degli Stati Uniti o dell'U.R.S.S.

Peraltro, proprio nel medesimo anno e nei medesimi giorni (l'atto ufficiale risale al 10 agosto 1952), prendevano finalmente corpo i primo barlumi di quella unità dell'Europa che ancor oggi, almeno sotto il profilo politico, è ben lungi dall'essere compiuta.

Veniva infatti costituita l'Alta



"Gli uffici del Consiglio dell'Ordine a Bruxelles"

Autorità del Carbone e dell'Acciaio (meglio conosciuta come CECA), quale prima istituzione sovranazionale europea, quale mezzo per poter prendere decisioni a livello internazionale, almeno nel limitato settore della produzione e del commercio di importanti prodotti quali il carbone e l'acciaio.

Un primo modesto e piccolo passo (tra soli sei paesi), capace, peraltro, di sbloccare la situazione e far emergere un terzo importante soggetto, proprio nella fase più acuta della guerra fredda: l'Europa.

Solo tra i personaggi "storici" dell'idea stessa di Europa ed in particolare tra i fondatori del Movimento Europeo Federalista (da Altiero Spinelli a Gustavo Malan, da Adriano Olivetto ad Ernesto Rossi), era ancora forte la speranza di far sorgere un'Europa sufficientemente forte e coesa da potersi contrapporre, all'interno ed all'esterno, alla rigida divisione in blocchi operata dalle "superpotenze", con la creazione di una autorità politica sovranazionale.

Ebbene, questi primi e gracili fermenti giungono anche a Torino, coinvolgendo personaggi di rilevante spessore, quali, oltre al già citato Paolo Greco, Domenico Riccardo Peretti Griva (primo presidente onorario della Corte di Cassazione), Mario Allara (all'epoca Rettore dell'Università), Giuseppe Grosso (Presidente della Provincia) e Amedeo Peyron (Sindaco di Torino).

Venne quindi fondato un Comitato Promotore che, nel giro di pochi mesi, giunse a fissare gli stessi scopi dell'Istituto, così come ufficialmente nel corso della riunione del 30 luglio 1952: "L'istituto di Studi Universitari Europei ha per scopo la ricerca e l'insegnamento nei campi riguardanti l'Europa nel suo insieme e, per mezzo di essi, la preparazione di esperti e quadri della vita internazionale".

Anche se ancora priva di una sede propria, l'attività dell'Istituto prende il via: nel 1953 iniziano, presso i locali del Rettorato, in via Po, sotto la Direzione del prof. Silvio Romano, i corsi (con materie quali "Storia dell'idea europea", "Economia europea", "Problemi e limiti dell'uniformità e dell'unificazione del diritto in Europa"); così come prende avvio la biblioteca e l'attività di ricerca.

II - Senza voler qui ripercorrere i lunghi 50 anni di attività dell'Istituto (ed

anche le sue vicissitudini e talora difficoltà), preferiamo soffermarci sull'attività attuale e sulle prospettive future.

a) Innanzitutto l'Istituto Universitario degli Studi Europei è, come si è già visto, sin dal 1952, Centro di Documentazione Europea - CDE - e riceve regolarmente le pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, edite dalle diverse istituzioni comunitarie.

Si tratta di volumi, relazioni, collezioni, collane, studi, periodici sulle attività comunitarie e sulle questioni europee, di documenti di informazione e di dati statistici.

Il Centro possiede inoltre l'intera collezione della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, consultabile presso la sede e su Internet (al sito "www.iuse.it").

Il Centro di Documentazione Europea attiva, anche periodicamente, brevi corsi di orientamento sulla documentazione europea; risorse, internet e banche dati, principalmente diretti agli studenti universitari.

b) l'Istituto organizza, inoltre, su incarico del Ministero degli Affari Esteri, Istituto Diplomatico, in collaborazione con la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Sezione Piemonte, e con il patrocinio dell'Università di Torino e della Associazione Torinese di Iniziativa per il Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) un Corso di Specializzazione di Scienze Internazionali Diplomatiche.

Tale corso è rivolto alla preparazione alla carriera diplomatica ed alle carriere e funzioni internazionali comunitarie.

Si tratta di un corso specialistico post laurea che prevede lezioni ed esercitazioni finalizzate all'individuazione e all'approfondimento degli aspetti centrali delle materie rilevanti per la preparazione al concorso diplomatico e per l'accesso alle carriere comunitarie e internazionali; Diritto internazionale pubblico, Organizzazione internazionale, Diritto dell'Unione e delle Comunità europee, Nazioni Unite ed azioni per il mantenimento della pace, Diritto del commercio internazionale, Economia internazionale, Economia monetaria, Economia dello sviluppo, Storia moderna e contemporanea, Storia delle relazioni internazionali.

c) Un ulteriore importantissimo ser-

vizio che è messo a disposizione del pubblico è la Biblioteca dell'Istituto Universitario di Studi Europei.

Tale biblioteca, che si è arricchita nel corso degli anni in modo considerevole, è composta da volumi di diritto, economia, storia, scienze politiche, documentazione internazionale, periodici. In particolare modo essa è specializzata nel campo del diritto comunitario e internazionale, nonché dell'economia e del commercio internazionale. La biblioteca riceve inoltre la documentazione delle seguenti Organizzazioni internazionali:

- Comunità Europee;
- O.C.S.E. (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico);
- G.A.T.T. - O.M.C. (Organizzazione mondiale del commercio);
- Consiglio d'Europa;
- ECMT-CEMT (Conferenza europea dei ministri dei trasporti);
- NAZIONI UNITE (le pubblicazioni delle Nazioni Unite sono disponibili presso la Biblioteca della SIOI Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, c/o Centro internazionale di formazione dell'OIL, Corso Unità d'Italia 125, Torino).

d) Oltre alla biblioteca tradizionale, cioè cartacea, sono consultabili collegandosi con il già citato sito "www.iuse.it" tutta una serie di altri siti europei (con 21 links presenti), altri siti dell'Unione Europea (40 links) banche dati in rete (16 links), biblioteche in rete (11 links) e, infine, collegamenti con le Istituzioni Comunitarie (17 links) e con gli Organismi Comunitari Decentrati (15 links).


Vi sono infine siti di interesse generale (con 20 links), relativi ad Organizzazioni Internazionali (16 links) e siti per "Opportunità" (39 links).

Come si vede vi è una imponente mole di servizi che sono a disposizione del pubblico, degli studiosi e degli avvocati.

Il sempre più coinvolgente diritto che promana dalla Comunità Europea impone soprattutto a quest'ultima categoria uno sforzo di studio e aggiornamento che potrà ben essere soddisfatto dall'Istituto Universitario degli Studi Europei.

**Alessandro Re**





## Diritto e bioetica

# “FECONDAZIONE ASSISTITA TAR SCIENZA ED ETICA” TUTELA GIURIDICA DEL NATO E DELL'EMBRIONE

### Diritto e bioetica

**I**l ruolo del diritto, nell'ambito della bioetica, ha subito negli anni una significativa trasformazione, che si è sostanzialmente articolata in due fasi:

– La prima fase, tra gli anni '80 e l'inizio degli anni '90, nella quale le argomentazioni filosofiche, teologiche e morali prevalevano su quelle giuridi-

che e parevano non esistere strumenti giuridici idonei ad affrontare i problemi che l'evoluzione della medicina e, più in generale, della ricerca scientifica, ponevano. Era, quindi, scarsa la casistica giudiziaria ed il dibattito che la bioetica sollecitava continuava a crescere autonomamente e liberamente, diversamente da quanto è avvenuto, ad esempio, negli U.S.A., dove, inve-

ce, le questioni di diritto che i numerosi casi giudiziari ponevano e risolvevano, hanno influenzato ed orientato un confronto più vasto della bioetica.

– La seconda fase, dall'inizio degli anni '90 sino all'epoca attuale, nella quale si è realizzato un sostanziale allineamento con la bioetica europea. Del 16,3,1989 è la risoluzione del Parlamento europeo sulla fecondazione



Stampa del XIX secolo raffigurante un lamantino e una sirena

artificiale *in vivo* ed *in vitro* (considerata come intervento a “scopo terapeutico” cioè per vincere la sterilità, e quindi autorizzata solo su parere medico), nella quale è sottolineata la “necessità di proteggere la vita umana fin dal momento del concepimento” ed è individuato il criterio del “diritto di autodeterminazione della madre e del rispetto dei diritti e degli interessi del figlio” per disciplinare la materia, con l’obiettivo di garantire il “diritto alla vita e all’integrità fisica, psicologica e esistenziale”, ed altresì il “diritto alla famiglia, alla cura dei genitori e a crescere in un ambiente familiare idoneo, al diritto alla propria identità genetica”.

Già da questa raccomandazione emerge la preoccupazione per lo “spreco” di embrioni per il rischio che vengano sottoposti a selezione, commercializzati o vengano crioconservati per fini diversi dall’impianto e troppo a lungo (è prevista la conservazione per non più di tre anni, dopo di che, se non è possibile l’utilizzo, per rifiuto, malattia o morte della donna, devono essere “scongelati e lasciati morire”).

La fecondazione eterologa “non è auspicata”, ma viene ritenuta ammissibile a certe condizioni (come in caso di sterilità irreversibile o di accertato rischio di malformazioni gravi, da effettuarsi in centri autorizzati e senza fini di lucro, con attenzione all’utilizzo dello sperma, per il rischio di incesto, sulla base dell’accorto e del consenso informato delle coppie, previo esame di idoneità delle medesime e dei donatori, con divieto di disconoscimento e di chiedere gli alimenti al donatore).

Viene ritenuta, invece, “da respingere” la maternità su commissione ed individuata la punibilità di eventuali mediatori. Viene, ancora, riconosciuto il diritto di obiezione di coscienza per i sanitari, mentre è negato il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.

Sorgono e si diffondono Comitati etici, a partire dal Comitato nazionale costituito con Decreto del Presidente della Repubblica il 28 marzo 1990, che acquistano una rilevanza formale e sostanziale crescenti (del 1992 è il Decreto Ministeriale che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva europea n. 91/507/CEE; del 27,2,1992 è il documento stilato dal Comitato nazionale per la bioetica nel quale è delineato il quadro istituzionale generale dei Comitati su tutto il territorio nazionale).

Vengono, inoltre, fondate riviste interdisciplinari, come “Bioetica” e “L’arco di Giano”; nel 1995 viene approvato il Codice di deontologia medica (nel quale è ribadita la censura rispetto a tutte le forme di maternità surrogata, alla fecondazione artificiale al di fuori di coppie eterosessuali stabili, alla fecondazione di donne in menopausa non precoce, alle fecondazioni *post mortem* alla selezione del seme basta su prerogative di tipo sociale, economico o professionale, e lo sfruttamento di embrioni o tessuti embrionali o fetali), e, parallelamente l’intreccio fra bioetica e diritto si intensifica nei casi giudiziari.


Rimane, peraltro, assente in questo nuovo scenario, divenuto mobile ed intercomunicante, l’attenzione del Legislatore alla materia delle nuove tecniche di riproduzione.

L’intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 347 del 26.9.1998, in materia di riconoscimento, nella quale dichiara l’inammissibilità della eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Napoli il 2.4.1997, con riferimento all’art. 235 c.c., nella parte in cui non preclude “l’azione di disconoscimento di paternità al marito impotente che abbia, prima, prestato il proprio consenso all’inseminazione artificiale eterologa della moglie, e, successivamente, dopo la nascita di due figli, a seguito di inseminazione, denunciati allo stato civile come legittimi, abbia revocato il consenso, rimanendo legittimato all’azione ex art. 235 c.c.: l’inseminazione eterologa non costituisce in tal caso adulterio ai sensi e per gli effetti dell’art. 235 c.c. cit”, sottolinea ancora la carenza di tutela che il vuoto legislativo determina nelle situazioni di conflitto che si creano in questa materia e suscita roventi dibattiti in dottrina in merito al fatto che l’elemento biologico continui, nonostante la multiforme realtà procreativa medicalmente assistita, a giocare un ruolo ed un valore prevalente nell’attribuzione giuridica della paternità, anche nell’ambito della filiazione legittima data dal matrimonio, tale per cui il “*favor veritatis*” è la regola dominante nella filiazione, prevalente anche nei confronti del “*favor legitimitatis*”, con le sole eccezioni che il Legislatore ha previsto in modo rigoroso (come in materia di secondo riconoscimento dei figli naturali – ex

art. 250 c.c. –, o di accertamento giudiziale di paternità – ex art. 269/274 c.c. –, nel cui ambito rileva il preminente interesse del minore).

Già nella sentenza n. 625 del 16.12.1987, la Corte Costituzionale aveva riconosciuto, in tema di impugnazione del riconoscimento anche dopo la legittimazione, il “*favor veritatis*” prevalere sul “*favor legitimitatis*”, ritenendo “tangibile” lo status acquisito di figlio legittimato quando venga privato “del fondamento della verità della filiazione”; nella sentenza n. 941 del 20.7.1990 aveva ammesso l’operatività dell’eccezione a tale prevalenza, riconoscendo, in tema di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, che il “*favor veritatis*” potesse soccombere rispetto al contrario “interesse del minore” (anche se aveva ricondotto quest’ultimo, con una sorta di automatismo, all’interesse ad avere uno “*status veritiero*”); ed ancora, nella sentenza n. 158 del 38.4.1991, aveva ribadito l’eccezionalità, in tema di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, imprescrittibile, e di disconoscimento di figlio legittimo, sottoposta al termine di decadenza di un anno, della prevalenza del “*favor legitimitatis*” sul “*favor veritatis*” nel caso di filiazione legittima; infine, nella sentenza n. 429 del 20.11.1991, aveva, ancora una volta, sottolineato la particolarità della novella del 1975, che aveva riservato ai soli soggetti direttamente interessati, cioè ai membri della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza della “verità legale” o della “verità biologica”.

Anche le successive pronunce della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 12350 del 18.11.1992 e sent. n. 3793 del 15.3.2002) hanno ritenuto “*esclusivamente decisivo l’elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al ‘disvolere’ del presunto padre*”. Nell’ipotesi di nascita per fecondazione naturale omologa questo orientamento garantisce da “ripensamenti”, ma soltanto perché l’accertamento, sempre ammissibile, porta alla prova biologica della paternità. Non garantisce in alcun modo il nato rispetto alla fecondazione eterologa, nella quale il dato biologico, unico rilevante, smentisce “a priori” la scelta genitoriale poi ritrattata.



Il Boramez, secondo CLAUDE DURET (1605)

Il 3 ottobre 1998 viene approdato un nuovo Codice di deontologia medica, nel quale la parte relativa alla riproduzione ripropone sostanzialmente quello precedente, sottolineando il dovere del medico di dare una corretta informazione e di intervenire “soltanto al fine di tutelare la salute”. Ed è coerente con questa finalità la legittimazione della sperimentazione solo con “finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche”, con valenza di opportunità diagnostica e/o terapeutica.

Sono stati portati all’esame del Parlamento diversi disegni di legge in materia, rispetto ai quali, in attesa che l’ultimo in discussione completi l’iter di approvazione, è interessante sottolineare l’aspetto di diversa incidenza da parte dello Stato. Infatti, al di là delle differenze che ciascun progetto ha evidenziato, esiste una comune scriminante fra quelli che prevedono il massiccio intervento statale, e la conseguente dettagliata regolamentazione della casistica e soprattutto dei divieti, e quelli che, all’opposto, ritengono di lasciare alla volontà dei singoli soggetti coinvolti, preferendo orientare l’intervento normativo dello Stato alle regole di accesso alle pratiche procreative assistite, alle conseguenze ed alle strutture in cui esse possono attuarsi.

Questo tema, peraltro, rimane ancora “*de iure condendo*”, rimanendo, “*de iure condito*” un vuoto legislativo che produce notevoli effetti, con riferimento alla tutela del nato e dell’embrione.

### La tutela del nato

La mancanza di una normativa specifica, cui corrisponde la sempre crescente richiesta di tutela che viene dalla realtà delle sempre più frequenti pratiche procreative assistite, ha determinato una situazione spesso definitiva “selvaggia”, nella quale tutto è sostanzialmente permesso e gli sforzi giurisprudenziali per garantire minime tutele si scontrano con rigidi limiti di una legge che non contempla la realtà fattuale generatrice questi nuovi conflitti.

*Quali sono i problemi che nascono dalla procreazione assistita?*

Chiarisco subito che la *fecondazione omologa* non pone problemi giuridici, poiché, per definizione, essa presuppone che una coppia, formata da un uomo (individuato come padre) e da una donna (individuata come madre), contribuisca, esattamente come avviene in natura, alla nascita del suo bambino.

L’unica differenza consiste, in caso di inseminazione *in vitro*, nello spostamento fuori dal corpo della donna, del momento della fecondazione, ma questo non modifica in alcun modo la paternità e maternità biologiche;

Qualche problema giuridico nasce nel caso di *premorienza* dell’uomo, ed al proposito va detto che la paternità del nato, secondo la legge, si ricollega all’uomo che sia ancora in vita quando avviene il concepimento (automaticamente in caso di matrimonio, ovvero con una pronuncia del giudice, che

dichiari in una sentenza la paternità, qualora fra i genitori vi fosse semplice convivenza, o semplice relazione, e non vi fosse stato riconoscimento da parte di entrambi).

Questo avviene anche se il padre biologico fosse già morto al momento della nascita. In questo caso l’alternativa alla sentenza che dichiari la paternità, nel caso di coppia non coniugata, può essere il riconoscimento per testamento.

Questo concetto di genitorialità ha rappresentato sinora la fedele traduzione giuridica di un evento naturale.

È ovvio che, essendosi modificata la concezione tradizionale della nascita, ed essendo ormai possibile che sia distinto il momento della fecondazione dal momento dell’annidamento in utero dell’uovo fecondato, possano verificarsi casi in cui la nascita avvenga in un tempo assai lontano dalla morte del partner (e comunque superiore al periodo di gestazione).

In ogni caso l’accertamento della paternità biologica permette la dichiarazione di paternità, e la resistenza dello status di figlio legittimo alle eventuali impugnazioni; tuttavia sono ben immaginabili le questioni che possono nascere, ad esempio in tema di successioni, di natura prevalentemente economica e riguardanti possibili conflitti fra eredi e “nuovi nati” che limitino o escludano legittimazioni pregresse. Inoltre, in presenza di matrimonio, residuano questioni particolarmente delicate. Infatti, dal punto di vista strettamente giuridico, non è controverso che il concepimento si abbia soltanto quando l’uovo fecondato si sia annidato nell’utero e che in tale momento il padre legittimo, per essere considerato tale (secondo la presunzione di paternità sui figli nati in costanza di matrimonio), debba essere in vita. Se non lo fosse, quel bambino, legalmente, non avrebbe un padre legittimo, quindi, non avrebbe un padre. E ciò anche se l’uomo fosse stato in vita al momento della fecondazione *in vitro*.

È immediatamente evidente come vi sia una ridotta tutela nei confronti di questo figlio nato da genitori coniugati, perché nato in epoca incompatibile con il concetto temporale di paternità assunto dal nostro legislatore, rispetto ai figli legittimi nati da procreazione naturale.

Sempre da un punto di vista giuridi-

co, invece, non ci sono problemi in caso di *mancato riconoscimento del nato* (nell'ipotesi di coppia non sposata, poiché:

– *Se entrambi* non riconoscono il figlio egli sarà denunciato all'anagrafe come figlio di (genitori) ignoti e dichiarato adottabile

– *Se solo uno* di essi non riconosce il nato, chi ha riconosciuto può chiedere al giudice che dichiari la paternità o maternità del partner renitente; così come il genitore che non abbia ancora riconosciuto può chiedere al giudice di autorizzarlo a riconoscere quando l'altro genitore, che per primo ha effettuato il riconoscimento, abbia negato il suo consenso.

Queste ipotesi non generano, ripeto, problemi giuridici, perché già nella legge attuale trovano una precisa regolamentazione o, come nel caso della premorienza, possono richiedere un nuovo intervento del Legislatore che, però, è piuttosto banale nella sua configurazione (es. il collegamento automatico della paternità al momento della fecondazione in vitro in caso di matrimonio).

Enormi ed inquietanti sono, invece, problemi diversi da quello strettamente giuridico, che queste ipotesi esaminate pongono. E la loro rilevanza anche sulla disciplina legislativa, quella attuale che è carente di tutela, o quella futura che abbia l'obiettivo di sanare questa carenza, mi induce ad introdurli nel mio discorso.

Porre delle *regole*, disciplinare una certa materia, infatti, presuppone sempre, a priori, la soluzione della questione di legittimità; vale a dire, un concetto più ampio della stretta corrispondenza alle norme, di *accettabilità*, anche *morale*, dei fenomeni che si intendano regolamentare; cioè pone il quesito fondamentale della *autorizzabilità* di quelle condotte che creano le situazioni richiedenti la disciplina stessa.

Ad esempio, il Legislatore può porre regole precise in merito al trapianto degli organi, ma prima ancora deve valutare gli interessi o i diritti ipoteticamente configgenti, per scegliere se autorizzare, o come, o vietare i trapianti (idem nell'esempio della clonazione).

Ed allora, ritornando al tema che ci interessa oggi, mi pare di dover condividere con voi alcune riflessioni.

La possibilità che nasca, a distanza

di anni dalla morte dell'uomo, un bambino che abbia il patrimonio genetico del *padre premorto*, ma che sia senza padre (e che lo si sappia ancor prima del concepimento) costituisce una realtà che vede il nato pericolosamente esposto a tutte le difficoltà di un orfano. È vero che orfano si può nascere o si può diventare, ma credo sia cosa ben diversa nascere senza un padre per un fatto accidentale della vita, o perdere, per la stessa ragione, un genitore dopo la nascita; Tutti siamo d'accordo nel dire che la perdita di un genitore è una tragedia, ma va detto che in quest'ultimo caso è una tragedia non voluta, che si può o deve accettare come tante altre sofferenze immutabili della vita; mentre nel caso in cui il concepimento avvenga dopo la morte del padre biologico la tragedia è *premeditata*.

Dal punto di vista umano si possono comprendere e rispettare le motivazioni di colei che compia tale scelta, perché derivano verosimilmente da una profonda sofferenza, dal bisogno di negare il vuoto lasciato dalla persona scomparsa attraverso la ricerca di una sostituzione nel figlio, oppure possono fondarsi su ideali forti, ma ciò non esime dal valutarne le possibili pesanti conseguenze, sociali, giuridiche e psicologiche, sul nato.

Inoltre, anche a prescindere dalla premorienza di uno dei genitori, a ben vedere, la disciplina esistente, che regola l'attribuzione della maternità e della paternità, pone, in ogni caso, almeno un problema etico.

La *possibilità*, infatti, che il nato resti *senza genitori*, o *senza uno* di essi (parlo di genitori viventi ed escluso l'ipotesi della coppia sposata), stride apertamente con le premesse della fecondazione assistita (che si fonda su un desiderio particolarmente intenso della coppia di avere un figlio che non potrebbe generare altrimenti) e mal si concilia con la procreazione responsabile che dovrebbe esserne il presupposto.

Infatti, ben più grave mi pare, in questi casi, la successiva volontà (e possibilità), di entrambi o di uno di essi, di non riconoscere il nato o di escludere il partner dal riconoscimento;

È vero che esiste la tutela che ho prima richiamato, ma può apparire quantomeno contraddittorio che proprio in questi casi il figlio prima così cercato possa avere lo stesso bisogno

di tutela di quello che è nato per "un incidente di percorso".

È stata una realtà l'abbandono, nella primavera del 2002, di una neonata affetta dalla sindrome di Down, nata dopo sette inseminazioni artificiali, per il rifiuto dei genitori della patologia della figlia e per il loro desiderio, così è stato verbalizzato, di adottare un bambino sano.

Mi aveva colpito un brano scritto da Peter singer (Direttore del center for Human Bioethics presso la Monash University di Melbourne), nel libro: *"Ripensare la vita"*, *"La vecchia morale non serve più"* (ed. '94 saggiatore), nel quale, in un contesto variamente articolato, l'autore si interrogava sulle incongruenze di quella che definiva come "vecchia morale" e sul concetto di *sacralità della vita*, per ricercare una "nuova morale", che supportasse più efficacemente difficili scelte quali l'interruzione del trattamento sanitario, l'eutanasia, l'aborto e perfino l'infanticidio. Egli aveva osservato, testualmente: *"La decisione dipende necessariamente dai desideri dei genitori. Il fatto che essi desiderino tenere il bambino e gli vogliano bene può fare una differenza enorme per le sue prospettive future; al contrario, la qualità della vita di un bambino abbandonato in un'istituzione senza l'amore dei genitori può essere molto meno accettabile. L'atteggiamento del genitore, ossia delle persone più vicine al bambino, deve pesare moltissimo anche solo per gli effetti che la prosecuzione della vita del bambino può avere, nel bene e nel male, per loro e eventualmente anche per gli altri figli"*.

Questa osservazione riguardava più strettamente il tema dell'aborto, dell'infanticidio e dell'interruzione del trattamento sanitario nei confronti di feti o neonati affetti da gravissime patologie, cioè si rivolgeva, pur con approdi che andavano anche in un senso psicologico, a quegli aspetti più apertamente *fisici* dell'essere umano (sopravvivenza, salute del corpo), ma non avevo potuto evitare di associarla anche ad altri ambiti, quelli di cui trattiamo oggi, nei quali la *volontà* degli adulti è già pesante in modo determinante per le sorti di un bambino, e non mi era stato possibile reprimere un forte sconcerto per la *mutabilità* di questa *volontà* o del *desiderio* (mutabi-

lità che, nel mio lavoro, è davvero il pane quotidiano) e per gli effetti, certo diversi dalla morte (almeno quella fisica), ma pur sempre rilevanti, che ne potevano derivare, ad esempio, in un progetto procreativo assistito.

Pur riconoscendo una funzione riparatrice dell'adozione devo dire che mi sono spesso occupata di bambini che, neonati, *si lasciavano morire* perché si sentivano abbandonati dai genitori; perché *non scelti* come soggetti da amare ed il pensiero che una "nuova morale" potesse, in nome di un miglioramento della qualità della vita (non so dire se dell'adulto o del bambino) riporre nella *volontà* dei genitori il confine fra la vita e la morte, mi ha lasciata un profondo, laico, senso di inquietudine.

È ben vero che i mutamenti di volontà possono intervenire anche quando il concepimento e la nascita siano del tutto spontanei, perché allora, negli altri casi, ci pare che qualcosa strida maggiormente? Forse l'idea che *forzare la natura* non possa o non debba avere ripensamenti, forse perché

immaginare una *volontà senza limiti* può fare paura, o forse perché per l'esperienza di giudice minorile, ho temuto di prefigurarmi uno scenario in cui, nel conflitto fra diversi bisogno, potesse essere vincente non quello più motivato e ragionevole (e anche in base ad una nuova e più *efficiente* morale), ma comunque quello assunto da chi abbia, nei fatti, più potere, cioè sempre l'adulto.

Riprendendo ad esaminare, dopo questa parentesi, le questioni giuridiche più propriamente ricollegate allo *status* delle persone, va detto che i veri problemi, sotto questo profilo, nascono a proposito della **fecondazione eterologa**.

Le possibilità sono diverse e per semplificare chiamerò moglie e marito la donna e l'uomo che formino la coppia che vuole un figlio, sapendo però che il matrimonio costituisce esclusivamente un'agevolazione linguistica per me, un *optional* informativo, ma *non un requisito*, attualmente, per avere accesso alle tecniche della fecondazione assistita.

Le ipotesi sono:

1. *donazione del seme*: la moglie riceve un embrione frutto della fecondazione del proprio ovulo fecondato con il seme di un donatore;

2. *donazione dell'ovulo*: la moglie riceve un embrione frutto della fecondazione dell'ovulo di una donatrice con il seme del marito;


3. *affitto dell'utero*: una donna estranea alla coppia riceve un embrione frutto della fecondazione dell'ovulo della moglie con il seme del marito;

4. *affitto dell'utero e donazione dell'ovulo e/o del seme*: una donna estranea alla coppia riceve un embrione frutto della fecondazione del proprio ovulo, ovvero di ovulo della moglie o di altra donatrice, con il seme del marito o di altro donatore.

Vediamo di analizzarle singolarmente:

1. **donazione del seme**: la moglie riceve un embrione frutto della fecondazione del proprio ovulo fecondato con il seme di un donatore.

Fermiamoci a considerare cosa succede oggi, con la realtà di una legge



Aldrovandi non era così credulone come potrebbe sembrare: definendo questo drago "ex raja effectus", dimostra di aver capito benissimo che si trattava di un falso, ottenuto manipolando una razza

che ignora questo fenomeno e, quindi, non lo disciplina.

Il nato ha un padre biologico (il donatore del seme) ed un padre legale (sociale, cioè il marito della donna che partorisce).

Verrebbe spontaneo dire che certamente è padre, fra i due, colui che ha condiviso con la madre il progetto della nascita e che si è messo nella condizione di svolgere il suo ruolo paterno, pur non avendo trasmesso al nato alcun patrimonio genetico; così come verrebbe spontaneo escludere che il donatore, per il solo fatto di aver donato il seme, senza più curarsi dell'utilizzo che altri avrebbero fatto delle sue cellule, non potrebbe essere ritenuto padre.

Ebbene, nella realtà giuridica attuale avviene questo:

- Se la madre che ha partorito è *coniugata* automaticamente (*ex lege*) viene attribuita al marito la paternità, ma può essere successivamente intentata l'azione di *disconoscimento* (dal marito stesso), che potrà sfociare in una pronuncia di *disconoscimento* della paternità, perché le analisi che verranno disposte potranno sicuramente escludere la paternità biologica di quell'uomo. Dato, peraltro, assolutamente noto e pacifico da sempre.

Quel bambino, resterà, quindi, *senza padre*.

Ma vi è di più, perché se la madre, volendo dare un padre al suo bambino, potesse risalire al nome del donatore del seme (non esiste, come ho già detto, alcuna legge che ponga il divie-

to e che garantisca la segretezza in proposito) lo potrebbe citare in giudizio per veder dichiarata la paternità dal giudice.

E questo può avvenire perché, ancora una volta, le indagini ematiche e del D.N.A., porteranno ad accertare un dato assolutamente pacifico, e cioè che quel bambino ha il patrimonio genetico anche di quell'uomo.

Il figlio stesso potrà intentare entrambe le azioni, contro il padre legale e contro il padre "genetico".

- Se la madre che ha partorito *non è coniugata* la sua maternità le verrà attribuita a seguito del proprio riconoscimento, così come la paternità verrà attribuita al suo convivente a seguito del riconoscimento di questi.

Ma può succedere che il partner cambi idea, perché nel frattempo sono sorti conflitti con la sua compagna, e *non voglia* riconoscere il figlio.

In questo caso la madre può chiedere al giudice di dichiarare giudizialmente la paternità, ma si vedrà respingere la domanda perché, ancora una volta, le indagini ematologiche escluderanno la paternità biologica di quell'uomo.

Anche lei, allora, potrà intentare la stessa azione nei confronti del donatore, con l'esito che ho descritto per la donna coniugata.

Può ancora succedere che il padre riconosca il nato, ma cambi idea successivamente. Anche in questo caso gli sarebbe facile, tutto sommato, spogliarsi di questa paternità impugnando

egli stesso il riconoscimento come non veritiero.

E ancora il risultato sarebbe di avere un nato *senza padre*, o con un padre solo biologico (il donatore), che mai nella sua vita è stato coinvolto in un legame affettivo con lui o con la madre.

Può essere, invece, la madre a non riconoscere il figlio, ed il compagno che abbia effettuato il riconoscimento avrà la possibilità di chiedere al giudice la dichiarazione giudiziale di maternità.

In questo caso il nato acquisterebbe entrambi i genitori, ma sarebbe comunque esposto al rischio di perdere il padre, dopo aver acquistato la madre, perché la donna potrebbe, a quel punto, impugnare il riconoscimento dell'uomo per difetto di veridicità, con le conseguenze che ho già descritto.

Può, in ultimo, ancora succedere che il padre, il quale da solo abbia riconosciuto, non intenda promuovere un'azione di accertamento della maternità, ma dopo un po' non voglia più neppure essere padre: impugnerà il proprio riconoscimento perché non veritiero (con l'esito positivo che si è detto), ed il nato si ritroverebbe ad essere senza genitori. Gli verrà nominato un tutore, il quale, essendone legittimato, potrebbe decidere di promuovere l'azione per la dichiarazione di paternità, per esempio, nei confronti del donatore, con l'esito che si è detto.

Ricordo che la legge 149/01 sull'adozione, che pure permette un limitato accesso all'identità ed alle origini dei maggiorenni che siano stati adottati, non consente tale accesso quando il minore dichiarato adottabile sia figlio di (genitori) ignoti.

La fine di questo dramma, perché non so con quale altro nome chiamarlo, sarà che il bambino potrebbe avere come unico genitore il donatore del seme.

Vale la pena di ricordare che tutte le azioni che ho enunciato sono in tutto o in parte trasmissibili agli eredi, o esercitabili dal Pubblico Ministero, o da chiunque vi abbia interesse.

– Le questioni possono essere infinite, sotto questo profilo. Si pensi, ad esempio, al decesso del padre *sociale* ed alle possibili questioni ereditarie sollevabili dai parenti del defunto, i quali non solo possono esser stati esclusi dall'eredità in ragione della sua



Ornitorinco (*Ornithorhynchus anatinus*) in una stampa del XIX secolo

nascita, ma sono pure tenuti ad assolvere, nei suoi confronti, all'obbligo alimentare. Si immagini, ancora, la situazione, che concretamente si è già verificata, in cui la filiazione, nella scelta dei genitori, era stata programmata attraverso la fecondazione omologa, ma nella realtà, a loro insaputa, il concepimento sia avvenuto grazie all'inseminazione eterologa. Nel caso che conosco la verità era emersa attraverso l'accertamento, nel bambino, di una gravissima patologia sicuramente ereditaria, ma che nessuno dei due genitori avrebbe potuto trasmettergli... –

Mi pare che già questi esempi orientino sufficientemente nella direzione della necessità di una disciplina specifica, che tenga conto soprattutto del fatto che è davvero il bambino a pagare le scelte degli adulti e che se non c'è una precisa tutela a lui diretta (non necessariamente corrispondente ad un divieto, che in quanto violabile, crea forse maggiori vuoti di protezione), qualche volta, o spesso, gli adulti sono anche disposti a *sacrificarlo*.

Ma anche rispetto agli adulti il bisogno di una scelta legislativa appare evidente se solo si pensa al fatto che, da un lato, la fecondazione eterologa è ignorata dalla legge, quindi ammessa senza limiti; d'altro lato, il falso riconoscimento è vietato, ed è anche punito penalmente.

Portando il discorso agli estremi si potrebbe sostenere che nel caso in cui si sia ricorsi alla fecondazione eterologa *falsità dolosa* (cioè consapevole e voluta) del riconoscimento del genitore solo *sociale* sia lampante e ad essa dovrebbe seguire un'immediata punizione (nel senso indicato cfr. sent. Tribunale di Rimini del 24.3.1995).

L'art. 74 della L. 184/83 sull'adozione, prevede l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di segnalare ogni riconoscimento che possa apparire non veritiero, e se costoro fossero informati del ricorso alla fecondazione eterologa dovrebbero, come la legge loro impone, segnalare immediatamente al Tribunale per i minorenni, il quale, a sua volta, oltre a verificare la situazione di fatto del minore, dovrebbe trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per l'avvio dell'azione penale contro il genitore solo *sociale*.

Ciò porterebbe ad affermare che l'inseminazione eterologa, non prevista e disciplinata dal diritto civile,

essendo punibile dal diritto penale il falso riconoscimento che essa determina, sia illegittima, quindi *vietata*.

Guardandomi intorno non mi pare che questa prospettiva sia sentita come una realtà doverosamente percorribile.

– Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17.2.2000, aveva autorizzato il medico a procedere all'inseminazione eterologa, previamente concordata fra il sanitario e la coppia, ma alla quale il medico si era rifiutato di dare corso dopo che era intervenuto il Codice deontologico del 25.6.95 (che la vietava), sulla base della valutazione della *"liceità"* e della *"meritevolezza dell'accordo intervenuto fra i due coniugi ed un medico"*. –

Ma allora dovremmo sostenere che gli obblighi (di segnalazione, di denuncia penale) che la legge prevede siano *relativi*, cioè un po' operino ed un po' no..., ma introdurremmo un principio che mi pare davvero di non poter sottoscrivere.

**2. donazione dell'ovulo:** la moglie riceve un embrione frutto della fecondazione dell'ovulo di una donatrice con il seme del marito.

In questo caso, rispetto all'attribuzione biologica e legale della *paternità* non nascono problemi, poiché vi è corrispondenza fra paternità biologica e quella legale;

Nascono, invece, problemi, a mio avviso molto gravi, a proposito della madre.

Infatti, se è pacifico che la *madre* è colei che partorisce, secondo l'art. 269 c.c., che recita, testualmente: *"...colui che fu partorito dalla donna..."*, e se è pacifico che in questo caso è la moglie a partorire, è vero però che, di fronte ad un esame genetico, ella *non sia madre*, perché il nato non ha il patrimonio genetico di questa donna, bensì quello della donatrice dell'ovulo. E questa ipotesi il legislatore non poteva prevederla, né, quindi, disciplinarla.

Quindi, nel caso in cui venisse contestata la maternità ci si chiede quale concetto dovrebbe prevalere: cioè se dovrebbe prevalere quello della *maternità da parto* (che, peraltro, sappiamo non prevedere l'ipotesi che il parto segua ad un concepimento con embrione non proprio della donna), ovvero quello della *madre genetica*, cioè della donna che ha trasmesso il suo patrimonio genetico;

Ci si chiede, quindi, se il nato avrà come madre quella cd. *gestazionale* (detta anche surrogata o su commissione) o quella cd. *genetica*.

**3. affitto dell'utero:** una donna estranea alla coppia riceve un embrione frutto della fecondazione dell'ovulo della moglie con il seme del marito;

Ancora una volta questo caso non pone problemi relativamente alla *paternità*, essendovi corrispondenza fra quella biologica e quella legale.

Inquietanti sono, invece, i problemi riferiti alla *maternità*.

Secondo la legge, come ho appena detto, la madre sarebbe verosimilmente colei che ha partorito (*madre gestazionale*), anche se chi ha voluto questo progetto di nascita è la *madre genetica*.

Ci si chiede, allora, se la madre gestazionale, che non vuole per sé quel bambino, possa rinunciare alla sua maternità in favore della madre genetica. E anche ammessa questa facoltà, ci si domanda che cosa succederebbe se non intendesse rinunciarvi. In questo caso il nato avrebbe lei come madre e come papà il marito della madre genetica!

– La giurisprudenza, a parte la sentenza citata che rappresenta un *unicum* nello scenario delle decisioni, è orientata a considerare il patto di rinuncia come illecito, il che significa che quando sorgano contestazioni non sarebbe invocabile alcuna tutela giudiziale. In questo senso, il Tribunale di Monza, con sentenza del 27.10.1989, ha dichiarato la nullità del *"cd contratto (atipico) di maternità, in tutte le sue forme e quale che ne sia, nei diversi casi, lo specifico contenuto (...) per impossibilità ed illiceità dell'oggetto, per illiceità della causa, nonché per frode alla legge"*, concludendo per la mancanza, per la coppia *"committente"* di ogni *"tutela giudiziaria delle proprie ragioni, di fronte alla madre surrogata o portante di dare piena esecuzione alle obbligazioni assunte (...) qualora il marito della coppia (...) sia il padre biologico (...) vi sarà la possibilità di riconoscerlo (250 c.c.) come figlio naturale e chiederne l'inserimento nella famiglia legittima (252 c.c.) (...) tutte cose, peraltro, che potrà fare contemporaneamente anche la madre su commissione, nel qual caso scaturirebbero, evidentemente, situazioni conflittuali"*. –

In ogni caso, se la madre è una soltanto, la madre genetica potrebbe diventare madre cd. sociale solo con un intervento del giudice. Ma il giudice ha a disposizione unicamente lo strumento dell'adozione. Però l'adozione, proprio perché comporta la creazione di un rapporto legale di filiazione completamente sostitutivo di quello naturale, può essere ritenute non applicabile nei confronti di una donna che estranea non sia per il nato, il quale, infatti, ha il patrimonio genetico proprio di quella donna.

**4. affitto dell'utero e donazione dell'ovulo e/o del seme:** una donna estranea alla coppia riceve un embrione frutto della fecondazione del proprio ovulo, ovvero di ovulo della moglie o di altra donatrice, con il seme del marito o di altro donatore.

Qui siamo nel caos più assoluto. Possiamo sommare tutti i problemi che ho appena accennato ed elevarli all'ennesima potenza, poiché una simile frammentazione del processo di nascita esula così radicalmente dalla concezione tradizionale della maternità e della paternità (anche biologiche), che ogni tentativo di adattare la legge (che alla tradizione è rimasta) a queste nuove ipotesi fa acqua da ogni parte.

Il nato può avere teoricamente *cinque genitori: tre madri* (quella genetica, quella gestazionale, quella sociale) e *due padri* (quello genetico e quello sociale).

Non è detto, inoltre, che i problemi non si complicino ulteriormente. Infatti, se la coppia dei cd; aspiranti genitori fosse una coppia di *omoseksuali* (due donne o due uomini) è intuibile come, al di là di ogni possibile problema psicologico o morale, la confusione tocchi limiti sconvolgenti: il nato avrà genitori vari, fra i quali gli stessi genitori cd. sociali potranno essere variabili, per così dire, cioè, a seconda dei casi, potranno essere due madri o due padri.

Più che mai di fronte a questo scenario si pone l'interrogativo sul *quando* si possa far ricorso alle cd. tecniche di fecondazione artificiale.

Se, cioè, come sembra essere l'orientamento prevalente di chi si sia occupato, a diverso titolo, del problema, possa essere fatto ricorso alle tecniche di fecondazione soltanto quando vi sia un *impedimento reale alla procreazione*, ovvero anche quando tale impedimento non vi sia.

Pensate, per fare un parallelo, all'allattamento artificiale del neonato: si era imposto per salvaguardare la salute della madre e del bimbo nei casi in cui vi era l'impossibilità o la dannosità dell'allattamento materno.

La sopravvivenza del nato e la salute della madre erano garantite, ma con alcuni *costi* (ad se. la mancata trasmissione, attraverso il latte materno, di tutta una serie di coperture immunitarie verso le malattie; la modificazione del contatto fisico madre-bambino...) che, ovviamente, parevano accettabili a fronte del bene, sicuramente più importante, che era in pericolo, e cioè la sopravvivenza o la salute. Ma se ben rammentiamo, dobbiamo ammettere che si è ricorsi, per un lungo periodo, anche su suggerimento medico, all'allattamento artificiale semplicemente per motivi estetici, cioè per non pregiudicare l'estetica del seno materno con l'allattamento naturale (o per motivi pratici, essendo la madre una figura fungibile solo se l'allattamento era artificiale), assumendo i costi di cui ho detto senza che fosse in gioco, come contropartita, la sopravvivenza del nato o la salute della madre.

Ebbene, tornando al *quando* poter far ricorso alle tecniche della fecondazione artificiale, poiché non vi è alcuna legge che ne vieti l'accesso anche quando *non* vi sia un impedimento, possiamo facilmente rappresentarci che ad essa possa rivolgersi anche chi impedito non sia, ma scelga semplicemente di non voler portare il peso di una gravidanza o di una paternità biologica (ancora per motivi estetici, per svalutazione delle proprie caratteristiche fisiche o intellettive, per ragioni di lavoro o per altre ragioni le più varie).

La libertà dell'individuo, anche in rapporto all'ingerenza dello Stato nelle questioni più personali che riguardano il cittadino (e la procreazione rientra certamente fra queste); rappresenta un argomento molto delicato nel quale non intendo proporre soluzioni che non ho. Come giurista mi compete soltanto di sottolineare quali conseguenze si determinano in mancanza di una legge che disciplini la materia, come si è già visto; e quali rischi possano derivare da una disciplina più o meno rigorosa.

Paradossalmente, una legge che preveda l'intervento massiccio dello Stato nel controllo dell'accesso alla pratica di fecondazione assistita, infatti,

rischia di produrre una minor tutela per il soggetto più debole (il nato), posto che i divieti possono essere violati (e certamente non da chi dovrebbe essere tutelato) e la previsione di rigorosi limiti facilmente comporta la mancata previsione della tutela di chi si trovi a nascere perché ... qualcun altro quei limiti li ha violati!

In concreto, se la fecondazione eterologa venisse vietata, per ragioni psicologiche, etiche o morali anche potenzialmente condivisibili, ma se, ciò nonostante, il bambino venisse alla luce, quale tutela egli avrebbe da questo divieto? Nessuna. Sarebbe decisamente più tutelato da una normativa che, in ogni caso, ne disciplinasse *gli effetti*.

### La tutela dell'embrione

I problemi che riguardano i cd. embrioni in soprannumero (o embrioni residui) sono sconcertanti, non meno di quelli sin qui esaminati, e delicati, allo stesso tempo.

La notizia della soppressione in massa che è stata operata anni or sono in Inghilterra degli embrioni congelati e disconosciuti dalle persone che avevano avviato un progetto di procreazione assistita credo non sia passata inosservata a molti di voi.

Ho cercato di dare un senso allo sconcerto provato arrivando alla conclusione secondo la quale qualunque sia la morale che uno Stato ritenga di seguire, sia di per sé *immorale* che questi eventi accadano per il solo fatto che lo stato *non abbia ancora deciso* quale morale abbracciare, come è nella realtà odierna (anche l'autoregolamentazione dei medici è una scelta della categoria e non dello Stato che li abbia deputati all'autodisciplina!).

Credevo, infatti che si possa e si debba discutere sul concetto etico dell'inizio della vita, e che ogni comunità civilmente organizzata debba comprendere di quali valori si senta portatrice, e debba scegliere consapevolmente se privilegiare il momento della formazione dell'embrione o un altro momento del processo produttivo, sulla base del quale far scattare la tutela. Ciò che mi pare criticabile è che sia possibile *l'eliminazione di qualcosa*, che non si è ancora avuto modo di decidere (seppure convenzionalmente) se sia un essere umano in divenire o no, se sia importante tutelarlo o no,




semplicemente perché ormai i pretendenti non avevano più pretese da avanzare ed i responsabili della custodia dovevano liberare il campo per altro.

Occorre, a tal proposito, considerare che tutti gli Stati che hanno legalizzato l'aborto, pur in modo differente fra di loro, hanno però concordemente fondato questa scelta etica sul diritto della donna a disporre del proprio corpo, ritenendo la prevalenza di questo diritto su quello del feto alla vita, mentre tutto ciò non verrebbe in questione nel caso degli embrioni, che nel corpo della donna non sono, non sono mai stati e mai vi saranno.

- Si è sostenuto che la tutela dell'embrione debba essere operata già nelle prime due settimane di vita (quando si parla del pre-embrione), pur essendo controversa, in ambito scientifico, la presenza dell'identità somatica, in tale epoca, che, secondo la regola aurea, impone il rispetto verso ciò che prelude a divenire uomo. Meritevoli di tutela sarebbero, quindi, gli interessi di chi nascerà (questa posizione è stata contestata sostenendo che anche i gameti, sulla base di tale assunto, dovrebbero trovare la medesima tutela).

- Da altri si è sostenuto, invece; che la tutela dell'embrione debba essere ricondotta al significato procreativo che assume l'embrione e, secondo questa concezione, tutelabili sarebbero gli interessi delle persone da cui l'embrione proviene. Secondo questa ottica non si potrebbe escludere la liceità della sperimentazione, ma essa richiederebbe il consenso di coloro che hanno conferito i gameti (si è obiettato che sarebbe eccessiva la rilevanza del consenso, in mancanza del quale sarebbero precluse sperimentazioni importanti, ovvero in presenza del quale dovrebbero essere impiantati anche embrioni portatori di difetti genetici).

Oggi, l'acquisizione della capacità giuridica, su cui si innesta il riconoscimento dei diritti e la conseguente tutela rispetto alle possibili violazioni, è subordinata alla nascita (anche quando il momento del concepimento è giuridicamente rilevante, come nel caso, ad esempio, del diritto successorio), e si propone di spostarla al concepimento, ma si è obiettato che l'embrione è una *vitae* e non ancora una persona, che può anche non nascere



Un altro falso smascherato da Aldrovandi: l'*Hydra septiceps* Ges. summo cum artificio efficta & in Thesaurò veneto servia (*Idra dalle sette teste* di Gessner, realizzata con grande perizia e conservata nel Tesoro di Venezia)

per cause naturali (I.N.G.) o per scelte successive (I.V.G.).

- I dati statistici che vengono riportati dagli obiettori a questa proposta evidenziano cinque aborti spontanei precoci per ogni gravidanza accertata –.

Il riconoscimento della personalità giuridica all'embrione comporterebbe il divieto di ucciderlo (cioè il divieto di abortire in qualsiasi momento e per qualunque ragione, ed il divieto di utilizzarlo per ragioni di ricerca), ma anche il dovere di soccorrerlo, impiegando le tecniche mediche conosciute per garantire la sopravvivenza, anche quando essa sia minacciata da gravissime malformazioni (cioè nei casi in cui si verifica, di regola, l'aborto spontaneo).

Successivamente al diffondersi della nuova pratica della fecondazione extracorporea, con la formazione dei pre-embrioni *in vitro*, la questione ha assunto ancor maggiore rilevanza perché, da un lato, è nota la posizione dei ricercatori, i quali sostengono che proprio la sperimentazione su questi embrioni è necessaria a far progredire la ricerca, permettendo l'acquisizione di nuovi orizzonti, che possono portare incalcolabili benefici all'umanità; d'altro lato, è altrettanto nota l'esigenza di limitare i prelievi degli ovociti nella donna che si sottoponga a fecondazione assistita, tenuto conto del fatto che rientra nella fisiologia di questo progetto procreativo l'esistenza dei cd. pre-embrioni in soprannumero, quando non si realizzi la necessità (o la semplice opportunità) di nuovi impianti.

- in Francia, alla fine del 1994 i pre-embrioni soprannumerati erano 60 mila; in Gran Bretagna, nello stesso anno, erano ca; 100 mila. –

Si è proposto di applicare la normativa relativa all'aborto, anche ai pre-embrioni, ma subito è stato obiettato che le leggi sull'aborto avevano, tutte, un obiettivo di tutela diverso, come si è già ricordato, cioè la salute della donna, quando l'aborto ne poneva a rischio la sopravvivenza a causa della gravidanza o del parto); ovvero, il superiore interesse dello Stato ai figli; oppure, ancora, per tutelare la sanità e l'integrità della stirpe. In ogni caso, in tema di aborto, si pone una teorica situazione di conflitto fra il diritto (o interesse) della donna a gestire il proprio corpo, secondo la concezione più moderna della legge sull'aborto e l'interesse del feto a vivere. Conflitto che non si realizzerebbe, neppure teoricamente, nel caso di pre-embrioni *in vitro*.

Le questioni, sono:

- perché il pre-embrione merita tutela? Anche non ritenendo il pre-embrione equiparabile alla persona ciò non esclude che esso sia meritevole di una qualche tutela per ragioni diverse dal ritenerlo "come se" fosse una persona.

- Quale intensità di tutela merita? Quantomeno il Legislatore si dovrebbe pronunciare in merito alla possibilità di farne oggetto di commercializzazione,

o in merito alla possibilità di distruzione (come possa avvenire, dove possa avvenire, cioè solo in strutture pubbliche o anche in strutture private; in quale numero...); ovvero, in merito alla possibilità, ad esempio, di creare nuovi embrioni quando sia già esclusa una concreta possibilità di nascita, e così via.

Certo, la *tutela della salute* dell'embrione riguarda non soltanto il nato, ma anche i suoi genitori.

Ricordiamo tutti la notizia della mancanza di controlli sui donatori del seme che, presso un centro medico privato, non ha potuto accertare tempestivamente, ed impedire, la diffusione di gravi patologie nei bambini nati con fecondazione eterologa (trasmissione dell'H.C.V. o dell'H.I.V.).

Oltre alle ovvie considerazioni in merito alla tutela civilistica dei genitori e del nato, mi paiono interessanti alcune considerazioni sul versante *penale*.

I responsabili di questi centri, per così dire, *incriminati*, potrebbero essere denunciati, ad esempio, per lesioni colpose (posto che non si deve presumere, o non si provi, la volontarietà nel produrre la malattia) – ai sensi dell'art.

590 c.p. – e condannati ad una pena che, nel caso di lesioni nei confronti di più persone, non potrebbe comunque superare i cinque anni di reclusione, se vi fosse la presentazione della querela da parte della persona offesa.

Ebbene, la stessa norma penale citata prevede, invece, quando si tratti di lesioni colpose, gravi o gravissime (e di lesioni gravi o gravissime si tratta nei casi delle infezioni richiamate) provocate in violazione delle norme che tutelano la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro (o che producano una malattia cd. professionale), la procedibilità sia d'ufficio – perché vi è un interesse pubblico alla punizione (che, evidentemente, non sarebbe riconosciuto nel caso del *nato* che sia leso nella sua integrità fisica) –, cioè a prescindere dalla volontà della vittima. E se in questa norma vi è un'intuibile scelta politica di tutelare con maggiore vigore la parte più debole in un rapporto di lavoro, molto meno comprensibile è quella *oggettiva* minor tutela della vittima (il bambino), che debole è per definizione, nei casi di contagio che ho richiamato.

Certo, il codice penale non poteva


disciplinare queste situazioni per la semplice ragione che non poteva conoscerle, ma oggi, quando esse sono divenute da tempo realtà, pare ancora accettabile che restino prive di una specifica scelta legislativa?

Infine, si pone seriamente il problema dell'identificazione, seppur tutelata, del donatore del seme, perché ricordiamo tutti il caso di quel centro con riferimento al quale era emerso che il titolare era stato pressoché unico donatore ed aveva fatto nascere tanti fratelli che non sapranno mai di esserlo, con tutti i problemi che possono seguire alla consanguineità.

In conclusione, credo debba essere viva l'attenzione al problema più generale della necessità di tutela, che essa si (attraverso divieti, attraverso limitazioni o attraverso la disciplina degli effetti, come ad esempio la proposta dell'adozione degli embrioni in soprannumero ha cercato di prospettare), dell'embrione di per sé, con riferimento alla sperimentazione, all'utilizzo, alla conservazione, alla produzione, e così via.

**Anna Maria Baldelli**

(*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino*)



## Ritratti

# RITRATTI DI GIURISTI SUBALPINI: TOMMASO VILLA

**N**el dicembre 1910 il senatore Giovanni Faldella, scrivendo la prefazione al volume che raccoglieva i discorsi parlamentari di Tommaso Villa, già Presidente della Camera dei Deputati, tracciò dell'attività politica del Villa un quadro in cui la storia del personaggio, con i suoi quarantaquattro anni di vita pubblica, veniva a fondersi con la storia stessa del Regno d'Italia, che contava appena mezzo secolo di esistenza.

Di Tommaso Villa si costruiva così un'immagine che era quella propria di un padre fondatore della nazione, di modo che, invece di un ritratto, veniva-


no sbalzati i lineamenti di un vero e proprio monumento, eretto ad uno statista che all'epoca era ancora in vita.

L'immagine che il Faldella ne dà, in uno stile che è un curioso miscuglio di spigliatezza e di retorica, è questa:

*“Tommaso Villa era stato nominato primieramente deputato del collegio di Villanova d’Asti per la XI legislatura il 22 ottobre 1865, sbancando nientemeno che il cavaliere Carlo Boncompagni di Mombello, uno dei più emeriti cavouriani, il presentatore del famoso ordine del giorno, che nella primavera del 1861 aveva dichiarato Roma capitale necessaria d’Italia, ma da andarci coi mezzi morali e col beneplacito della Francia imperiale.*

*L’emeritissimo cavouriano ebbe mac pi, appena 85 voti, mentre ne riportava 126 l’avv. Vincenzo Aliberti, direttore della “Rivista Amministrativa”; e Tommaso Villa, fremente di pallore giovanile nei suoi trentatre anni, trionfava con voti 633”.*

Tra i suoi primi interventi alla Camera dei Deputati, già trasferita da Torino a Firenze, si segnala il discorso in favore di Mazzini, e della proposta di legge diretta a cancellare la proscrizione che ancora incombeva su di lui, per farlo entrare in Parlamento. Un discorso ricordato come esempio, reato per quei tempi, di eloquenza sobria, caratterizzato da una sola frase culminante, che tuttavia – annota il Faldella



Il Camphur: una delle innumerevoli “varianti” rinascimentali dell’Unicorno, probabilmente quella a cui si è ispirato Raffaello nel suo celebre dipinto

– dice tutto: “*Concorde il desiderio di aprire le porte di quest’aula a quella grande anima, che è Giuseppe Mazzini*”. “*L’avvocato Villa – commenta ancora il Faldella –, entrando in Parlamento, si guardò specialmente dall’eloquenza avvocatessa, e dalla pretesa di portare fiori a Firenze*”.

Fu chiamato a reggere il decastero dell’Interno nel secondo ministero Cairoli, che prese possesso della carica il 14 luglio 1879.

Nel programma di ministro da lui illustrato ai propri elettori di Villanova d’Asti, il 18 ottobre 1879, il Villa offre in sintesi uno specchio dell’élite di allora, e del complesso progetto politico che essa aveva di mira: un processo di consolidamento dell’identità nazionale, imperniata sui valori del patriottismo, che rimandavano all’epopea del risorgimento appena concluso e si alimentavano della fedeltà alla casa sabauda.

Il consolidamento richiedeva, d’altronde, l’appoggio delle classi dirigenti locali come mezzo per formare una società civile meno disomogenea, capace di sollevarsi dalle sacche di analfabetismo e dall’arretratezza delle strutture economiche, che in larga misura l’aduggiavano. Funzionale a tale disegno era una concezione laica della società, tesa a controbilanciare, e possibilmente ridurre, il peso della Chiesa e della mentalità cattolica in generale, lungo un percorso che doveva portare alla nascita di una borghesia forte e dinamica, e, grazie a questa, ad una rapida modernizzazione della società stessa.

Programma, questo, tipico, di una classe politica di sinistra, quale quella salita al potere nel marzo 1876.

Del resto, il Villa, nato a Canale d’Alba nel 1832, avvocato e autorevole membro della massoneria, si era formato nei circoli della sinistra radicale torinese, dove gravitava nell’orbita del suocero Angelo Brofferio, praticando il giornalismo e simpatizzando per le idee mazziniane e garibaldine negli anni che precedettero la terza guerra d’indipendenza. (L’agiografo schizza così le caratteristiche del giovane Villa, nelle sue prime prove di pubblicitista, e colora in modo immaginifico l’oratoria di costui, confrontata con quella del suocero: “*Tommaso Villa è continuatore e propagatore di Angelo Brofferio. Se l’avvocato Brofferio con la canzone*

*dialettale piemontese diede nuova spinta al Piemonte sul Parnaso italiano per la santa causa della libertà e del progresso, il suo genero Tommaso Villa diede gli incunabuli del teatro vernacolo piemontese con la Cichina d’Moncalé, parodia sentimentale della Francesca di Rimini di Silvio Pellico, dico parodia sentimentale, cioè un piantoriso tra la lagrima e la gemma. Ma le più notevoli differenze ci offre il parallelo tra il suocero e il genero. L’eloquenza di Angelo Brofferio è un’eloquenza classica rostrata, nella quale la clamide di Demostene e la toga di Cicerone appena ammettono in società il mantello, la parrucca e la cravatta di Mirabeau. Invece l’eloquenza brofferiana vieppiù si ammодerna in Tommaso Villa... All’onda melodica circolante dall’esaltazione all’arguzia è preferito un avanzarsi pugnace, serrato di argomenti e sentimenti, un disserramento di ragioni come un disserrare di chiavistelli; una lampada portatile, a rischiarare la filza predisposta od occorrente dei soggetti e degli oggetti, una lampada che scende tra gli anfratti, si innalza fra le nubi, e ravviva la fiamma di tentativi di smorzarla mossi dagli interruttori e contraddittori. Eloquenza preziosissima da congiura e da comizio. Corrispondente all’eloquenza l’oratore: il pallore del pensiero sulla fronte; occhi fiammei avanzanti, spianati e penetranti; nella voce il palpito del cuore”).*

\* \* \*

Si è detto della operazione di consolidamento dell’identità nazionale. Essa


comincia, come è inevitabile, da Torino.

Il trasferimento della capitale a Firenze, per effetto della convenzione di settembre (1864) – con i disordini che ne seguirono (cinquanta morti e oltre cento feriti solo per i tragici fatti di piazza San Carlo, del 21 e 22 settembre), e con le laceranti conseguenze nell’economia, massime per la contrazione drastica del ceto impiegatizio che, addetto ai ministeri, venne portato in massa a Firenze, e per l’edilizia, che vide lo svuotamento delle aree urbane e la caduta della domanda di alloggi a pigione – fu uno dei momenti più cupi attraversati dalla storia millenaria della nostra città.

Dopo un non breve periodo, quasi di stordimento, in cui essa ridusse a guardare come straniata la politica nazionale, che, insieme alla casa dinastica, sembrava averle voltato le spalle, incominciò un lento processo di ripresa. E fu un processo di storicizzazione: la città venne, cioè, chiamata ad assumere un ruolo centrale nella edificazione della memoria del risorgimento.

Quella operazione, cui si è accennato sopra, volta a costruire rapidamente una identità nazionale (sintomatico il motto “*fare gli Italiani*”, caro al d’Azeglio), passava necessariamente per la valorizzazione della nostra città come sede della memoria, come luogo di gestazione e di avvio di tutte le forze che avevano concorso a realizzare l’Italia unita.

Un progetto che troppo sbrigativamente è stato, in tempi non lontani, liquidato quale frutto di una “retorica



Una versione del Basilisco (mutuata da GREVIN) nelle xilografie di ULISSE ALDROVANDI (da *Serpentum et Draconum Historia*, 1640)

patriottica inconsistente fino al grottesco”, con un giudizio che, come giustamente osserva la più recente storiografia, non tiene conto invece dell’enorme sforzo di riflessione sull’identità del paese, insito in quel progetto, sforzo la cui ampiezza costrinse le istituzioni tradizionalmente forti nella penisola – la Chiesa, il notabilato, la famiglia – a modificare il proprio atteggiamento e i propri modi di interagire con le altre componenti della società di allora.

Uno degli ispiratori più convinti di tale progetto di divulgazione della memoria del passato, che aveva il suo epicentro, appunto, in Torino, fu Tommaso Villa.

A lui si deve la fondazione del Museo del Risorgimento (oggi ospitato a Palazzo Carignano), dove sono raccolte le vestigia dell’epopea che aveva portato all’unificazione, e luogo in cui doveva convergere quel consenso, necessario a favorire la pacificazione nazionale, che la classe dirigente di allora prospettava ai ceti moderati e soprattutto alla nascente borghesia italiana.

È dovuta ancora ad una sua iniziativa la creazione dell’Istituto nazionale per le Figlie dei militari (collocato in allora nella Villa della Regina): scelta in cui si attuava il tentativo di inserire anche l’elemento femminile nel circuito della nascita di una nazione, puntandosi in pari tempo su di una, pur parziale, emancipazione della donna dai modelli propri di una società tradizionale, e dall’influenza della cultura cattolica.

Non meno interessante fu la riconversione dei titoli cavallereschi – in particolare, è da segnalarsi quello dell’Ordine Mauriziano –, perseguita dai governi Depretis, Crispi, Giolitti, e dallo stesso Villa, da un sistema legato al mondo aristocratico-dinastico ad un sistema di gestione degli onori e delle onoreficenze in ambito borghese.

Con il ridimensionamento dell’aristocrazia di corte si favoriva il formar-

si di clientele e di legami d’interessi con la nuova classe dirigente.

La ricerca del consenso basato sul patriottismo e sull’aggregazione del ceto della borghesia, insomma, fu una delle grandi operazioni messe in campo dalla classe politica del tempo, ed essa trovò uno dei suoi più avveduti interpreti nell’avv. Tommaso Villa.

\* \* \*

Ma questi non si fermò a progettare idee di vasto respiro. Da provinciale, attento alle aspettative di un elettorato di campagna, durante la sua permanenza al ministero dell’Interno dedicò cura particolare alla pubblica sicurezza.

Commenta il Faldella: *“Necessaria come il pane quotidiano per il regime interno di uno Stato è la pubblica sicurezza; tanto più in Italia, dove le statistiche penali vincono per numero di reati quelle delle altre nazioni civili. Il ministro Villa recita le giuste lodi del carabiniere reale, e vorrebbe fondere in questo tipo tutte le forze della sicurezza pubblica. Sicuro il paese, si mantenga in sanità; e qui alle lodi del reale carabiniere, il ministro dell’Interno rettamente accoppia quelle del medico condotto, magistrato e ministro della pubblica salute ed anche fattore dell’apostolo della pubblica educazione”*.

Passato dal ministero dell’Interno a quello di Grazia e Giustizia, che resse dal 1879 al 1881, il Nostro si spostò pure dal radicalismo democratico degli anni giovanili a posizioni autoritarie e conservatrici, abbracciando le idee e la politica di Crispi.

Convinto fu il suo laicismo. Autorevole esponente della massoneria, si è accennato (il suocero Brofferio lo aveva introdotto nel 1862, a Torino, nella Loggia “Dante Alighieri”); sostenitore del progetto di legge sul divorzio presentato dal deputato Salvatore Morelli; propugnatore e organizzatore di una fitta rete di società operaie, che andavano ovunque a soppiantare le antiche congregazioni di carità legate

alla Chiesa; promotore della Società per la cremazione: in tutto questo, e in lui, i cattolici videro una delle espressioni tipiche di quell’anticlericalismo, che contrassegnò i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica particolarmente dopo la breccia di Porta Pia<sup>1</sup>.

Su tale atteggiamento, diffuso soprattutto in taluni settori della stampa italiana di quel tempo, la rivista dei gesuiti “La Civiltà cattolica” scagliò, nel 1892, un duro attacco con un articolo intitolato *“Del patriottismo in Italia”*.

Distinguendo la posizione dei cattolici da quella dei repubblicani e anarchici, si sosteneva che i veri amici da combattere erano questi ultimi, perché propugnavano l’abolizione del concetto stesso di nazione e di patriottismo; mentre i cattolici erano soltanto contrari al binomio patria=Stato italiano, preferendo essi inglobare nel concetto di patria un patrimonio di altri valori – culturali, linguistici, religiosi –, che sono peculiari alla comunità e alla storia d’Italia.

Il vero antipatriottismo, perciò, era solo quello dell’estrema sinistra e degli anarchici. Se questo non si notava facilmente, ciò dipendeva soltanto da *“un’involtura di parole, uno scambietto di frasi, artificio da ebrei. Si confonde la patria collo Stato, e si riferisce a danno di quella ogni modificazione che alteri questo. Si mette per incontestabile principio che la patria, per esistere, dev’essere necessariamente una, non solamente di territorio, entro certi confini determinati dalla lingua e dalla geografia, ma soprattutto di Governo”*.

Il giudizio così duramente espresso non intendeva valere in termini generali, essendo, invece, da collocarsi nella schermaglia polemica agitata nei confronti di alcune fonti di stampa, che a loro volta non risparmiavano attacchi veementi alla Chiesa. Il bersaglio diretto di tale polemica era rappresentato da due quotidiani, “La Tribuna”, e soprat-

<sup>1</sup> Valga un frammento di discorso tenuto da Villa in consiglio comunale, a Torino, nel 1896. Erano in discussione le dimissioni presentate dal sindaco conte Rignon. La parte cattolica, sostenitrice del Rignon, era intenzionata a respingerle, e propose una mediazione con l’ala liberale e laica. Villa, che apparteneva al campo di quest’ultima, prese la parola respingendo con successo tale tentativo. La risposta che egli diede ai fautori, di area clericale, della proposta di mediazione, al di là della questione di merito si segnala per modernità e per la stringente chiarezza con cui traduce il pensiero dell’oratore: *“Voi siete troppi o troppo pochi: lo stesso è di noi: il vizio è nell’organismo. Una Assemblea non può stare nelle nostre condizioni: per procedere, la maggioranza deve essere più forte e la minoranza non deve essere tale da intralciare l’amministrazione. Questa è la verità. Nel Consiglio v’è un punto che ci separa e sul quale accordo non ci sarà mai. Se teoricamente la politica deve essere distinta dall’amministrazione, in pratica la politica viene a riflettersi in molte attribuzioni dell’amministrazione. Abbiamo fatto sforzi erculei per evitare questo momento: tutto invano. È meglio separarci, perché questo metodo di vita non è possibile. Da trent’anni noi guidiamo l’amministrazione del Comune: abbiamo desiderato il vostro concorso: il tempo è maturo perché l’amministrazione passi nelle vostre mani. Venite voi, fate voi: [...] a voi il dare le prove di quanto valete. Noi aspettiamo che facciate cose degne e utili e vi ammireremo se lo meriterete, in caso diverso vi combatteremo”*.

tutto “La Gazzetta del Popolo” (che si stampava a Torino, e dietro la quale stava il Villa), questa definita dalla rivista dei gesuiti come “*fra le più potenti comari del massonismo allobrogo*”.

In tempi successivi, Villa si avvicinò ai cattolici, particolarmente nell’ambito della municipalità subalpina (fece parte per quarantatre anni del Consiglio comunale di Torino): nel 1906 fu uno dei più influenti framassoni che conclusero un accordo con i clerico-moderati per impedire ai socialisti di conquistare la maggioranza al Comune di Torino. Uscito (forse espulso) dalla massoneria, e nominato senatore dopo di essere stato sconfitto alle elezioni politiche del 1909, il Villa fece in tempo a dare tutto il suo appoggio alla causa dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, anno in cui egli morì in Torino.

\* \* \*

La fortunata carriera politica del Nostro, passato dal ministero degli Interni a quello di Grazia e Giustizia, per ascendere di lì al seggio di presidente della Camera dei Deputati, ricevendo infine il laticlavio di senatore, non gli impedì di svolgere con successo la professione forense.

Avvocato penalista tra i più celebri, e relatore, quale ministro guardasigilli del governo Zanardelli (novembre 1879 - maggio 1881), del progetto di codice penale che da questi prese nome, Villa fu espressione di quel ceto di professionisti del diritto che andava noto, nello scorcio dei due ultimi decenni dell’Ottocento, come il “partito degli avvocati”.

La valutazione può apparire negativa, se si ritiene di collegarla ad una gestione in chiave di riuscita professionale degli interessi perseguibili in politica. Ma tale può apparire solo dal punto di vista di un osservatore odierno, il quale non tenga conto della ridotta estensione della classe dirigente del tempo, e del fatto che sul ceto dei professionisti – provenienti dall’avvocatura-

ra, non meno che dalla magistratura – e non già sui politici di carriera venne accollato, nella edificazione dello Stato unitario, il compito di costruire il pilastro legislativo e un apparato giudiziario idoneo ad operare su scala nazionale.

E lo stesso codice penale Zanardelli fu salutato come un modello di equilibrio e di civiltà, punta avanzata di un processo di ammodernamento della legislazione, non solo italiana, dell’epoca.

Ciò non toglie che, come rileva uno storico contemporaneo, insieme a Tommaso Villa altre personalità dell’Italia liberale, da Mancini a Crispi, da Marcora a Zanardelli a Cocco-Ortu, beneficiarono di un circuito in cui “la professione alimentava la politica e a sua volta la carriera politica era sostenuta dal successo professionale”.

Il Nostro, dal canto suo, mentre riusciva nel suo capolavoro di politica culturale e di immagine, consistente nell’aver organizzato l’esposizione nazionale del 1884<sup>2</sup>, assisteva importanti clienti in processi penali.

Fu avvocato di parte civile del generale Clemente Corte, querelatosi contro il giornale “Il Secolo” per un articolo concernente un episodio della guerra contro l’Austria del 1866. Si occupò, pur ministro e poi Presidente della Camera, della difesa di privati e di società private contro l’amministrazione pubblica. Fu tra l’altro, nonostante la sua fama di anticlericale, avvocato difensore di congregazioni di carità. Si occupò di processi di grido, non peritandosi di patrocinare nelle aule giudiziarie nonostante fosse il ministro in carica di Grazia e Giustizia.

(Così il mussoliniano “Secolo d’Italia” arrivava a bollarlo, in un feroce necrologio pubblicato il 26 luglio 1915: “*Tutti gli uomini del foro italiano possono testimoniare che Tommaso Villa più che ad altro pensava alacremente alle cause, ai grandi processi che dovevano portarlo nella sfera degli avvocati di grido, dei penalisti*

*che ascessero rapidamente a fortune vistose... Presidente della Camera, ha difeso il principe Chigi in lotta contro lo Stato. Ha usato e abusato dell’arte del rinvio della causa motivando sempre le richieste con motivazioni politiche importanti [comportamento che non sembra caduto in disuso neppure oggi. N.d.A.]. Villa era veramente un avvocato nato. Furbo. Scaltrissimo. Molto affabile. L’aspetto più grave, dopo quello di aver smarrito per strada parecchie doti politiche dell’antico brofferiano di un tempo, è quello precisamente di aver sfruttato la politica, senza si capisce nemmeno l’onestà privata, ponendola efficacemente ai servizi delle grasse cause che l’avvocato difendeva. E non sempre delle più simpatiche”).*

Si deplorò anche il fatto che alcune delle leggi varate in quella temperie storica fossero in qualche modo legate agli interessi professionali degli avvocati-deputati più influenti.

Si parlò, forse non immotivamente, di affarismo, e di una sorta di “sovra-rappresentanza” politica espressa in Parlamento dagli avvocati di allora. Ma è necessario, ancora una volta, relativizzare la questione. Esponenti di punta dell’avvocatura furono i citati Zanardelli, Mancini, Marcora. E tuttavia, pur riconoscendo che non si sottrassero ad una qualche commistione fra interessi professionali e cura della cosa pubblica, non si può né si deve negare a costoro la capacità di aver contribuito a dare all’Italia buone leggi, e una struttura amministrativa tutto considerato fra le più oneste ed efficienti nella storia, dall’unificazione in poi.

Del resto, la pratica degli affari non era consuetudine solo degli avvocati. Un politico consumato come Giolitti durò fatica a liberarsi dai sospetti di aver avuto parte attiva nella bancarotta della Banca romana, il cui scandalo ne compromise non poco l’ascesa politica.

Il giudizio su Tommaso Villa è certamente quello da darsi di un politico

<sup>2</sup> Villa fu presidente del comitato esecutivo che realizzò l’esposizione del 1884, il maggior merito della quale, a distanza di oltre centoventi anni, è di aver lasciato in permanente eredità a Torino il complesso di edifici sulla riva sinistra del Po, conosciuto come Borgo medievale. Questo fu il risultato di un intenso dibattito (parte attiva del quale furono i componenti della commissione di lavoro, fra cui Giuseppe Giacosa, Vittorio Avondo, e soprattutto Alfredo d’Andrade), che dal medioevo attingeva le origini delle tradizioni forti della civiltà predomontana, e che in ambito costruttivo riprendeva le proposte di un Viollet-Le Duc, per il recupero in chiave storicistica dei valori architettonici del passato.

Altra realizzazione di spicco nell’ambito dell’esposizione del 1884 fu la funicolare di Superga.

figlio del proprio tempo. Uomo indubbiamente dotato di non comune inclinazione a progettare, e di ancor più rare doti organizzative, egli fu uno degli artefici del processo di nascita e di diffusione del patriottismo, legato alla formazione di quell'identità nazionale di cui s'è detto, in un tempo contraddistinto dall'emergere di nazionalità e dall'avvento di Stati autoritari, quale il Reich del Cancelliere di ferro.

Fu pure figlio del suo tempo in quella dura rivendicazione di laicità che


costituiva uno dei connotati dello Stato borghese e liberale, nato dalle campagne risorgimentali. Anticlericale moderato, fu in tutto e per tutto uomo politico del secondo Ottocento, compresa la spiccata attenzione al problema dell'associazionismo operaio e al fenomeno del pauperismo nelle città.

Tutto suo era però lo specifico interesse alle opzioni di immagine e di rappresentatività culturale, sia a quelle di respiro nazionale, incentrate sulla città a lui cara fra tutte, Torino (qui egli pro-

mosse e fece realizzare ben tre esposizioni nazionali: nel 1884, nel 1889 e nel 1911), che a quelle internazionali (a Parigi, nel 1881).


Avvocato dotato di elevata professionalità tecnica, educò allo stile di una oratoria asciutta ed incisiva, intessuta sulla logica degli argomenti e su continui rimandi normativi, senza indulgere ai paludamenti retorici consueti nell'oratoria forense dell'epoca.

**Dario Poto**



**Saette**

## UNA LETTERA DI PIRTO VIGHETTI



*Varano del deserto (Varanus griseus)*

*Riceviamo dal collega Piero Vighetti e pubblichiamo:*

### **LE CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA ITALIA E L'ECESSO DI GARANTISMO**

Il Tribunale di Milano ha ravvisato la penale responsabilità dell'imputato Cesare PREVITI, ex Ministro della Giustizia in precedente Governo Berlusconi, lo condanna per fatti di corruzione plurima, con riferimento alla vicenda IMI SIR- LODO MONDADORI, ad anni undici di reclusione.

Verrebbe da pensare, data l'entità della condanna, che il condannato venga messo in carcere ad espiare la pena ovvero, almeno, si adotta una misura cautelare di tipo detentivo, che impedisca di continuare a nuocere ed offendere la collettività.

Sono infatti codesti aspetti imprescindibili che connotano le esigenze cautelari ex art.274 C.P.P. del Nostro Codice Penale invece, avviene una sollevazione popolare.

Si parla di pubblica persecuzione da parte dei Giudici del Collegio Giudicante: si dice che codesti Giudici, che hanno condannato PREVITI, sono dei politici che per ragioni di partito dovevano condannare una persona che, con linguaggio a dire poco colorito, condannato "perché il fatto non sussiste".

Eppure, non occorre ripercorrere tutta la Nostra Costituzione, perché ci hanno sempre insegnato che i poteri dello Stato sono tre: LEGISLATIVO, ESECUTIVO e GIUDIZIARIO, ciascuno indipendente e sovrano.

Pertanto, le Sentenze pronunciate dai Tribunali, in nome del popolo italiano, sono sovrane e non appare corretto ed oltremodo diseducativo e terroristico censurare senza averne prima apprezzato le motivazioni, perché codesto atteggiamento, come detto, fomenta solo discorsi da bar e interessi di piazza.

Io credo che, invece, il Tribunale di Milano non sia di colpo impazzito, dopo anni di Istruttoria Dibattimentale, ed abbia fatto retto governo in punto non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, con gli effetti prescrizionali che ne sarebbero conseguiti, proprio in considerazione del comportamento processuale dell'imputato che è dire poco definire irritante, fatto di continue ricusazioni dei Giudici, con la chiara finalità di ostacolare la Sentenza, sempre puntualmente respinte da Corti d'Appello e Cassazione, essendo emerso con ampia istruttoria il dato pacifico della assoluta imparzialità e neutralità del Collegio Giudicante: è anche intervenuto il Consiglio Superiore della Magistratura, Organo di Autogoverno dei Giudici, il quale, con rigore e severità che lo contraddistingue nell'analizzare le condotte dei suoi iscritti, non ha colto nessun segnale di parzialità nell'operato dei Magistrati milanesi.

E tutto questo rammarica ancora di più, se si valuta che l'imputato PREVITI è un Avvocato, e come tutti gli Avvocati deve avere il massimo rispetto delle Sentenze dei Tribunali anche se, a suo avviso, non condivisibili per le motivazioni che andrà ad illustrare nell'Atto d'Appello.


Ho voluto trasmettere codesto mio pensiero, che credo condiviso da molti, per riportare un minimo di equilibrio nel generalizzato disordine di idee che investe, purtroppo, la Nostra società.

Vive cordialità a tutti.

Torino, il 26/05/03

**Piero Vighetti**





# Saette

## IL GIURAMENTO DEL 1933

In seguito ad un RDL del '33 anche i membri delle Accademie e degli Istituti di cultura italiana per restare tali dovevano prestare il giuramento.

“Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale”.

Così come avvenne per le Università anche nell'Accademia dei Lincei pochi rifiutarono (solo dieci: Giulio Alessio, Costantino Bresciani Turrone, Benedetto Croce, Gaetano De Sanctis, Francesco De Sarlo, Antonio De Viti De Marco, Vittorio Emanuele Orlando, Emanuele Paternò, Umberto Ricci, Vito Volterra).

Il filosofo napoletano spiegò così il suo rifiuto: “Qualsiasi giuramento politico contrasta – né già a mio avviso personale ma nella realtà stessa delle cose – con la dignità e l'ufficio accademico, il cui unico segno è la libertà e la spregiudicata ricerca del vero, che considera la politica come una materia fra le altre tutte sottoposte al suo esame scientifico”.

Anche un altro eminente studioso – Gaetano De Sanctis – motivò il rifiuto:

“Cittadino devoto della patria, suddito fedele del mio Re, ossequiente alle leggi ammiratore di quello Statuto che costituisce la base della grandezza nazionale, sarei dolente che al mio atto si desse un significato politico che esso non ha e non vuole avere.

Io intendo soltanto rimanere fedele alle idealità che ho sempre professato come maestro e come studioso: affermare cioè che un uomo di scienza in quanto tale non può a mio avviso vincolarsi idealmente a nessun regime quale che esso sia senza menomare in sé quella libertà del pensiero che ritengo condizione inderogabile di ogni progresso scientifico”.


Nel 1938 poi furono introdotti i provvedimenti antiebraici ed i membri degli Istituti di alta cultura dovevano compilare un modulo dichiarando se fossero ebrei per nascita o conversione.

Anche in questo caso Benedetto Croce scrisse al Presidente dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia (il prof. Luigi Massedaglia) una lettera da Pollone (Biella):


“Gentilissimo collega ricevo oggi qui il questionario che avrei dovuto rimandare prima del 20. In ogni caso, io non l'avrei riempito, preferendo di farmi escludere come supposto ebreo. Ha senso di domandare ad un uomo che ha circa sessant'anni di attività letteraria e ha partecipato alla vita politica del suo paese, dove e quando esso sia nato e altri simili cose? L'unico effetto della richiesta dichiarazione sarebbe di farmi arrossire, costringendo me che ho per cognome CROCE, all'atto odioso e ridicolo insieme di protestare che non sono ebreo, proprio quando questa gente è perseguitata...”.

Naturalmente anche Gaetano De Sanctis si rifiutò di restituire il modulo compilato.

**Franzo Grande Stevens**



*Serpens marinus mari Norvegico familiaris*  
(serpente di mare comune nel mar di Norvegia),  
da *Serpentum et Draconum historia* (1640)  
di ULISSE ALDROVANDI



## Cose di casa

# UN INVITO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO E LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE

*“Pubblichiamo volentieri la lettera del Dipartimento di Scienze Giuridiche che segnala i problemi conseguenti al taglio dei finanziamenti all'Università. Il Consiglio dell'Ordine risponde calorosamente e concretamente al richiamo, i colleghi tutti potrebbero accogliere l'invito ad 'adottare' le riviste che la Biblioteca Ruffini vuol continuare a mettere a disposizione di tutti”.*

Egregio Presidente,

ci preghiamo sottoporre alla Sua cortese attenzione una proposta riguardante la Biblioteca “Francesco Ruffini” della Facoltà di Giurisprudenza e del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino. Come Lei sa, la Biblioteca ha accompagnato la formazione professionale di generazioni di avvocati, magistrati e notai.

Così continua ad essere: negli anni la già cospicua dotazione libraria è stata mantenuta unita, arricchita da doni ed acquisizioni di biblioteche di illustri avvocati, si è estesa, seguendo l'espandersi della scienza giuridica verso gli ordinamenti europei e sovranazionali; si è dotata di strumenti efficaci per la ricerca informatica dei dati. Ciò ha reso la Biblioteca Ruffini un patrimonio di conoscenza giuridica unico in Piemonte per la sua ampiezza e di assoluta eccellenza in Italia. A conferma di ciò, recentemente è stata finanziata un'iniziativa presentata sia alla Compagnia di San Paolo che alla Banca d'Italia, che permetterà di

avviare verso il compimento l'opera di informatizzazione del catalogo del patrimonio attualmente esistente.

Quotidianamente la Biblioteca Ruffini pone a disposizione dei numerosi utilizzatori i suoi materiali, fra i quali circa 250.000 volumi e 1.500 periodici. Numerosi studenti, praticanti e professionisti consultano le banche dati aperte al pubblico.

Questa premessa per fornirLe alcuni dati che crediamo utili al fine di poter considerare questa nostra richiesta. La situazione attuale, frutto dell'impegno di generazioni di studiosi, rischia di essere gravemente compromessa dalle attuali difficoltà economiche.

Infatti a fronte di una drammatica quanto rapida contrazione dei finanziamenti ordinari per le Università, chi ha il compito di gestire i patrimoni della Biblioteca Ruffini si trova a dover assumere drastiche deliberazioni di riduzione del servizio e di contrazione della spesa per l'acquisto di volumi, periodici e monografie.

Conversando di questa situazione con l'amico avv. Mario Napoli, ci siamo risolti a portare all'attenzione Sua e del Consiglio dell'Ordine una richiesta di sostegno a favore della Biblioteca. Un sostegno che non intendiamo quale supporto economico diretto da parte del Consiglio, bensì come promozione di un intervento presso i Colleghi iscritti all'Ordine. Un contributo collettivo risolverebbe buona parte delle difficoltà alle quali abbiamo

fatto cenno e se ripartito fra un significativo numero di studi legali, riteniamo che potrebbe rappresentare un aiuto di grande ed immediata rilevanza.

Pur credendo che lo spirito che potrebbe informare tale azione possa essere di pura liberalità, reputiamo che ciò non escluda che forme di servizio (quali ad esempio l'accesso ai cataloghi di monografie e periodici, l'informazione su pubblicazioni recenti) possano essere organizzate a favore degli avvocati, con precedenza per i sostenitori, possibilmente focalizzando tali forme sugli strumenti informativi e di comunicazione elettronica di cui il Consiglio si avvale. *L'assunzione da parte del Consiglio di una sorta di patrocinio per questa campagna (tramite, se lo si riterrà opportuno, una delibera), che potrebbe essere oggetto di una nota su “La Paziienza”, risulterebbe, riteniamo, fondamentale nel contribuire a disseminare fra i Colleghi il favore verso una sorta di sostegno amicale nei confronti della Biblioteca.*

Se poi, entro tale prospettiva, il Consiglio intendesse assumersi una quota simbolica di impegno economico a favore dell'acquisizione di abbonamenti a periodici di primario interesse per la comunità forense, ciò non farebbe che rafforzare la sensibilità dei Colleghi. Analoga opera di sostegno potrebbe essere svolta dalla *Istituzione Fondazione Croce*, così come dalla *Fondazione Dalmazzo*, alle quali rivol-

geremo la medesima richiesta.

Restando, caro Presidente, a Sua disposizione per ogni approfondimento Lei riterrà utile, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

*Il Presidente della Biblioteca  
"F. Ruffini"*

**Prof. Leonardo Lenti**

*Il Direttore del Dipartimento  
di Scienze Giuridiche*

**Prof. Avv. Gianmaria Ajani**

*Gentilissimi Professori Leonardo  
Lenti e Gianmaria Ajani.*

Ho ricevuto la cortese lettera del 29 aprile 2003 avente ad oggetto la Biblioteca "Francesco Ruffini". Prima di ogni altra considerazione, mi sia permesso esprimere tutta la mia partecipazione a quella nobile passione per la cultura giuridica che la loro missiva offre in evidente filigrana. Una passione che dovrebbe essere propria di tutta la nostra comunità di giuristi (studiosi, professionisti, magistrati), *indistintamente*.

Anche se la mia formazione universitaria non è torinese, ho frequentato in

anni passati la Biblioteca da Voi presieduta e diretta in termini eccellenti. Il nome di Francesco Ruffini, per altro evoca in chiunque la libertà di insegnamento, la intolleranza a giuramenti ed a regimi, il sereno equilibrio tra una concezione laica dello Stato e principi religiosi.

Il patrimonio culturale rappresentato dalla Biblioteca non può certo essere disperso nell'indifferenza di sistemi che privilegiano gli investimenti su strutture meno interessate alla formazione dei cittadini.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino mi ha incaricato di comunicare loro la piena adesione al programma proposto e già nel prossimo numero de "La Paziienza" verrà dato il necessario spazio alla loro iniziativa.

Penso in proposito che si possa proporre una sorta di "adozione" di una o più riviste (assumendone ovviamente il costo di abbonamento) da parte degli Studi legali torinesi, quasi a suggerire un ideale intreccio tra le diverse branche dell'attività giuridica, superando attraverso mezzi culturali quelle incomprensioni che per tanti anni hanno costituito un inaccettabile stec-

cato tra l'attività formativa e quella professionale.


In tale spirito è auspicabile una simile partecipazione a questa loro lodevole iniziativa anche da parte dell'Ordine dei Notai, della Presidenza della Corte d'Appello, del Tribunale, nonché quelle della Procura della Repubblica e della Procura Generale.

Il Consiglio dell'Ordine da me presieduto ha deciso di sottoscrivere, per conto della Biblioteca "Francesco Ruffini", l'abbonamento annuale ad una o più riviste che ci vorranno indicare.

Il Segretario del Consiglio dell'Ordine che presiedo, Avv. Mario Napoli, e l'Avv. Paolo Salvini, entrambi restano a loro disposizione per ogni possibile collegamento informativo e per ogni comunicazione elettronica con il sito dell'Ordine. Ciò che faciliterebbe ai nostri iscritti la conoscenza e l'accesso ad un patrimonio di così rilevante utilità e significato.

Grazie, cari professori, della loro iniziativa. Ricambio i più cordiali saluti.

**Avv. Antonio Rossomando**  
*Presidente dell'Ordine*



## Cose di casa

# NUOVE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DEL MOD. 5 E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

**I**n data 7 febbraio 2003 i Ministeri vigilanti hanno approvato il nuovo "Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti della Cassa ed agli Albi e della loro riscossione", deliberato dal Comitato dei Delegati della Cassa l'11 gennaio 2002.

**Le nuove norme previste nel Regolamento entrano in vigore da quest'anno, in relazione ai redditi prodotti ed al volume d'affari conseguito nell'anno 2002.**

a) Tali disposizioni innovative svincolano le scadenze per l'invio del Mod. 5 e per il pagamento delle due rate di contributi dalla scadenza del termine per la presentazione del Mod. unico per la dichiarazione dei redditi, che oggi deve essere presentato entro il 31 ottobre di ogni anno, con obbligo del pagamento dell'IRPEF entro il 20 giugno, termine quest'ultimo prorogabile al 20 luglio col pagamento degli interessi. Negli ultimi anni la scadenza per l'invio del Mod. 5 per il pagamento della prima rata dei contributi era fissato al 30 novembre e quello per il versamento della seconda rata al 31 dicembre, con conseguente grave disagio per gli iscritti: per cui, a partire dall'anno 2003, il termine per la presentazione del Mod. 5 è fissato al 30 settembre, e quello per il pagamento dei contributi al 31 luglio di ogni anno per la prima rata, ed al 31 dicembre la seconda.

Sono state, inoltre, approvate le seguenti altre nuove disposizioni, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2004:

b) I contributi minimi ed il contributo di maternità non saranno più riscossi con cartelle esattoriali, ma con gli strumenti bancari e postali che saranno indicati, con quattro rate scadenti al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno.

Tale norma è stata introdotta al fine di evitare le complicazioni e le lungaggini burocratiche determinate dalla procedura di formazione dei ruoli esattoriali e dalla conseguente rimessione ad ogni singola competente Agenzia delle Entrate.

c) I praticanti abilitati iscritti alla Cassa non dovranno più versare il minimo integrativo IVA del 2%, ma solo un contributo in relazione all'effettivo volume d'affari dichiarato.

Si tratta di una norma che reca un

innegabile vantaggio ai giovani colleghi.

I colleghi, pertanto, debbono prendere buona nota delle seguenti nuove scadenze, *in vigore dall'anno 2003*, provvedendosi di conseguenza, al fine di evitare il pagamento di penali ed interessi:

**I) PAGAMENTO 1ª RATA CONTRIBUTI 31 LUGLIO 2003**

**II) INVIO MODELLO 5 30 SETTEMBRE 2003**


**III) PAGAMENTO 2ª RATA CONTRIBUTI 31 DICEMBRE 2003**

La segreteria dell'Ordine ed i Delegati della Cassa sono a disposizione dei Colleghi per ogni chiarimento.

**Domenico Sorrentino**



Esemplari di Oritteropo (*Oryctopus afer*) in un'illustrazione del XIX secolo




## Ricordi

# RICORDO DI GIAN CARLO PORRONE

**I**o sono l'ultima. L'ultima di quella nidiata di circa quaranta praticanti avuti nella sua lunghissima carriera. E l'Avv. Gian Carlo Porrone li ricordava tutti, e tutti era solito chiamarli per nome: Alessandro, Dario, Franco, Rosella, Maria, Paolo, Silvia, Lucia, ... e di ciascuno conosceva pregi e difetti ed era lieto, quando gli facevano visita, di poter rammentare con loro le battaglie passate. Qualcuna, in questi due anni, l'ho vissuta anch'io. Metteva nelle mie mani un fascicolo e mi chiedeva: "Quando me lo porta l'atto?" e magari mancava 1 mese alla scadenza! Ricordo le "camere di consiglio" in cui era solito chiedermi – come se il dialogo potesse essere alla pari – la mia opinione sulle cause, e ci divertivamo nel vestire i panni di controparte, al fine di anticiparla, immaginando che cosa avrebbe potuto scrivere. E quanto orgoglio nel ricevere da lui lodi per un qualche atto che aveva redatto!

Insegnava a riflettere, a non fidarsi della prima intuizione, e mi chiedeva mille volte se fossi convinta di quanto scritto; mi spiegava, parlando con estremo effetto di coloro che mi avevano preceduto nel ruolo di "praticanti", ormai avvocati o magistrati, alcuni dei quali amici fraterni, che anche il miglior cavallo da corsa, e citava Varenne, talvolta doveva essere spronato e frenato. E così mi aveva persino detto, al momento dell'esame d'avvocato: "Lei passi lo scritto, che poi l'orale lo prepariamo assieme".


Ma l'Avv. Gian Carlo Porrone non insegnava solo diritto. Alla sua cattedra si apprendeva a non prendersi troppo sul serio, ad assaporare il piacere delle risate, predicava la fermezza dei principi, la coerenza, l'umiltà, la lealtà, il coraggio, il gusto per la battaglia, esaltava i valori dell'amicizia e della famiglia, consigliava la lettura di Padre Dante, e lo studio della Filosofia: la sua era soprattutto e prima di tutti scuola di vita. E amava scherzare. Come dimenticare il



lampo che attraversava i suoi occhi chiari mentre raccontava aneddoti del suo passato o trovava il modo di burlarsi di qualcuno?

Era il mio e il nostro Dominus, il migliore che potessimo avere.

**Benedetta Cochis**



## Ricordi

# RICORDO DI PAOLO CATALANO

**U**n Vecchio curvo in dolente commiato sulla salma di chi, per età, potrebbe essergli figlio. Nulla di più ingiusto, di più drammatico. L'incomprensibilità del destino non offre risposta.

Non voglio abusare delle parole per commemorare e ricordare. Paolo, nella sua grande modestia e riservatezza, me ne farebbe rimprovero.

Mi limito a sussurrare, in questo sacro luogo, un infinito Grazie:

“Grazie per aver assistito con diligenza e cura clienti non abbienti; Grazie per i saggi consigli a chi presso di Te cercava giustizia; Grazie per l'intelligenza e sapienza con cui affrontavi i problemi più complessi in fatto e in diritto sino a ridurli in una semplice equazione chiara e convincente; Grazie per aver onorato la toga che per tanti anni abbiamo portato in comune; Grazie per aver seguito con amore i giovani; Grazie per essere stato esempio e riferimento di saggezza per colleghi ed avversari”.

La Tua fine struggente e folgorante ad un tempo appare emblematica. Indimenticabile nello splendore luminoso delle montagne.

Come Dante Livio Bianco sulle rocce del cuneese, e l'amico Franco Levi fra le nevi di una valanga, hai incontrato una morte drammatica e prematura, per rimanere là, dove regna l'angelo del silenzio.

Grazie Paolo per essere stato con noi, anche se per un tempo troppo breve.

Non Ti dimenticheremo.

Shalom. Amen.

**Massimo Ottolenghi**

